Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1907 — ROMA — Giovedì, 8 agosto — Numero 188.

DIREZIONE *in Via Larga nel Palazzo Balcani* — Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi — **AMMINISTRAZIONE** *in Via Larga nel Palazzo Balcani*

Abbonamenti

	anno	semestre	trimestre
In Roma, presso l'Amministrazione:	L. 32;	L. 17;	L. 9
» a domicilio e nel Regno	» 33;	» 19;	» 10
Per gli Stati dell Unione postale	» 80;	» 41;	» 22

Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

Parte Ufficiale

LEGGI E DECRETI

***Il numero 560** della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto del 24 agosto 1877, n. 4021 (serie 2ª), che approva il testo unico di legge, per l'imposta di ricchezza mobile;

Vista la legge 10 giugno 1888, n. 5458 (serie 3ª);

Vista la legge 22 luglio 1894, n. 339, sui provvedimenti finanziari;

Vista la legge 2 maggio 1907, n. 222;

Visto il regolamento per l'applicazione della imposta di ricchezza mobile, approvato con R. decreto 3 novembre 1894, n. 493;

Udito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito regolamento, visto d'ordine Nostro, dal Ministro delle finanze, per l'esecuzione delle leggi suddette per l'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile.

È abrogato il regolamento approvato con R. decreto 3 novembre 1894, n. 493.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 11 luglio 1907.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
LACAVA.

Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.

REGOLAMENTO per l'applicazione dell'imposta sui redditi della ricchezza mobile.

TITOLO I.

Dell'imposta che si riscuote mediante ritenuta

Art. 1.

Art. 11 legge 1877 e 3 legge 1894.

La ritenuta sui redditi di ricchezza mobile stabilita con le leggi

del 24 agosto 1877, n. 4021 (serie 2ª), e 22 luglio 1894, n 339, si opera in conformità delle disposizioni vigenti sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 2.

Art. 11 legge 1877 e 2 legge 1894.

La ritenuta sui premi dei prestiti emessi dallo Stato si applica nella misura dell'aliquota vigente al giorno in cui i premi sono pagabili di diritto, ancorchè il pagamento di fatto avvenga posteriormente.

Art. 3.

Art. 11 legge 1877 e 3 legge 1894.

Tra gli assegni soggetti a ritenuta diretta, ai sensi degli articoli 11 della legge 24 agosto 1877, n. 4021, e 3 della legge 22 luglio 1894, n. 339, non si comprendono quelle indennità o parte d'indennità che rappresentano il rimborso preciso di spese effettivamente incontrate o da incontrarsi, in servizio dell'Amministrazione, debitamente giustificate.

Art. 4.

Art. 11 legge 1877 e 3 legge 1894.

Per i proventi degli impiegati di ogni ufficio di cancelleria giudiziaria l'imposta si applica sul totale della somma da ripartirsi fra gli impiegati stessi, ridotta a quindici quarantesimi. La liquidazione della imposta si fa dall'intendente di finanza in base allo stato di reparto approvato dalla Commissione liquidatrice, di cui all'art. 136 del regolamento generale giudiziario; e l'intendente provvede che a cura del capo d'ufficio di cancelleria sia eseguito il versamento dell'imposta nella tesoreria.

L'imposta è liquidata in ragione dell'aliquota vigente nell'anno al quale si riferiscono i proventi da repartire.

Art. 5.

Art. 11 legge 1877 e 3 legge 1894.

Non sono soggette alla ritenuta, ma dovranno essere dichiarate dalle competenti autorità, e tassate mediante ruolo a nome dei singoli percipienti, le mercedi giornaliere dei semplici operai manovali degli stabilimenti governativi.

Art. 6.

Art. 11 legge 1877 e 3 legge 1894.

Per l'applicazione della ritenuta diretta a tutti i redditi che vi sono soggetti a termine di legge, la vigilanza viene esercitata dal ministero delle finanze (Direzione generale delle imposte dirette).

TITOLO II.

Dell'imposta che si riscuote in base a ruoli nominativi

CAPITOLO I.

Rappresentanze consorziali — Commissioni comunali e mandamentali.

Art. 7.

Art. 42 legge 1877 e 4 legge 1894.

Nella sessione ordinaria di autunno, di due in due anni, i Consigli dei Comuni che compongono un mandamento procedono, a schede segrete ed a maggioranza relativa, alla elezione dei rappresentanti comunali nel mandamento di cui fanno parte.

Possono essere chiamati a quest'ufficio tutti coloro che sono eleggibili a consiglieri comunali.

Il sindaco partecipa al prefetto il nome degli eletti.

La rappresentanza mandamentale tiene le sue adunanze nella sala del Comune capoluogo del mandamento, o nel luogo determinato dal prefetto, di concerto con l'intendente di finanza, quando nessuno dei Comuni formanti il consorzio sia capoluogo del mandamento. Nella prima riunione, presieduta dal rappresentante più anziano, la rappresentanza elegge nel suo seno a scrutinio segreto un presidente e un segretario.

Art. 8.

Art. 42 legge 1877.

Non più tardi di quindici giorni dopo l'elezione dei rappresentanti nel mandamento il prefetto convoca le rappresentanze consorziali, perchè procedano alla nomina dei membri della Commissione mandamentale, che sono da rinnovarsi ai sensi dell'articolo 10.

Occorrendo, per difetto di numero, una seconda riunione, questa avrà luogo entro gli otto giorni successivi, e le nomine saranno valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 9.

Art. 42 legge 1877.

Nella sessione ordinaria di autunno, di due in due anni, i Consigli comunali dei Comuni isolati (componenti uno o più mandamenti) procedono all'elezione dei membri della Commissione comunale da rinnovarsi ai sensi dell'art. 10.

Art. 10.

Art. 42 legge 1877.

Le Commissioni comunali o mandamentali, oltrechè del presidente, delegato dal Governo, e di quattro membri effettivi eletti dal Consiglio comunale o dalle rappresentanze consorziali, si accrescono di due membri supplenti.

I componenti le Commissioni durano in funzione un quadriennio e si rinnovano per metà ogni due anni. Dopo l'elezione generale della Commissione, la scadenza pel primo biennio è determinata dalla sorte. In appresso è determinata dalla anzianità.

Il presidente della Commissione dura sempre in carica quattro anni ed è escluso dal sorteggio.

Chi surroga membri che hanno anzi tempo cessato dalla carica, rimane in ufficio quanto avrebbe durato il suo predecessore.

Al sorteggio dei membri da rinnovarsi provvederanno le Commissioni comunali o mandamentali, in seduta da convocarsi almeno quattro mesi avanti l'epoca fissata per la elezione dei nuovi componenti.

Nelle operazioni di sorteggio si terranno sempre distinti i membri effettivi dai membri supplenti, per modo che il sorteggio avvenga proporzionalmente tra gli uni e gli altri.

Art. 11.

Art. 42 legge 1877 e 4 legge 1894.

Il presidente della rappresentanza consorziale o il sindaco invia al prefetto ed all'intendente il processo verbale delle adunanze tenute per le elezioni dei membri effettivi o supplenti, giusta gli articoli 8 e 9.

L'intendente nomina un presidente per ciascuna Commissione; indi notifica agli eletti la loro nomina, ne fa pubblicare i nomi nel Comune isolato o in tutti i Comuni che compongono il mandamento a misura che ciascuna Commissione è composta, e ne dà partecipazione al presidente ed al prefetto.

Art. 12.

Art. 42 legge 1877 e 4 legge 1894.

La rappresentanza di un mandamento o il Consiglio di un Comune isolato avente una popolazione maggiore di dodicimila abitanti, può, nell'adunanza di cui agli articoli 8 e 9, deliberare di chiedere alla intendenza di finanza l'aumento del numero dei membri della Commissione, in modo però che l'aumento dei membri, non compreso il presidente, sia sempre di quattro effettivi e di due supplenti, o di un multiplo di 4 e 2.

In questo caso, e qualora l'intendente di finanza secondi la domanda, come altresì quando alcuno degli eletti abbia ricusato

l'ufficio, il prefetto convoca il Consiglio del Comune isolato o la rappresentanza consorziale per le nuove elezioni, le quali saranno valide, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Inoltre l'intendente nomina un altro od altri delegati del Governo, serbata sempre la proporzione da quattro ad uno fra i membri elettivi e i delegati del Governo, i quali ultimi saranno vice presidenti della Commissione.

Art. 13.

Art. 42 legge 1877 e 4 legge 1894.

Quando i Consigli comunali o le rappresentanze consorziali non adempiano a ciò che è prescritto nei precedenti articoli, provvede il prefetto, sentito l'intendente di finanza.

Art. 14.

Art. 42 legge 1877.

Per far parte delle Commissioni è necessario essere eleggibile a consigliere comunale.

Non possono peraltro appartenervi i prefetti, i sotto-prefetti, gli intendenti di finanza, gli ispettori e gli agenti delle imposte dirette, i militari di terra e di mare, gli ufficiali e gli altri agenti della guardia doganale, gli ufficiali e le guardie di pubblica sicurezza.

Non possono essere contemporaneamente membri della stessa Commissione gli ascendenti e i discendenti, il suocero e il genero, ed i fratelli.

Niuno può far parte di più di una Commissione.

Possono non accettare l'incarico i senatori, i deputati, i consiglieri di Stato, di Cassazione, della Corte dei conti e di appello ed i giudici dei tribunali civili e penali.

Possono egualmente non accettare l'incarico coloro che non hanno la residenza nel territorio del Comune isolato o del mandamento, le persone inette all'ufficio per infermità, e coloro che hanno oltre 65 anni di età.

Coloro che rifiutino l'incarico incorrono in una pena pecuniaria da L. 50 a 200.

Sono considerati come rifiutanti l'incarico coloro che non rispondano nel termine di otto giorni alla lettera di notificazione della loro nomina, e coloro che non intervengano ad alcuna delle tre prime adunanze della Commissione.

Art. 15.

Art. 42 legge 1877.

I membri effettivi e supplenti, che senza darne avviso e senza giustificati motivi non intervengano alle adunanze, ed impediscano colla loro assenza di poter deliberare per mancanza di numero, incorrono, per ogni volta, nella pena pecuniaria di lire 5 a 20.

Art. 16.

Art. 42 legge 1877 e 4 legge 1894.

Il presidente della Commissione trasmette al prefetto e all'intendente di finanza il processo verbale da cui risultino i rifiuti e le assenze dei delegati effettivi o supplenti.

L'intendente, esaminate le circostanze del fatto, rimette, se ne crede il caso, il verbale all'autorità giudiziaria, acciò sia proceduto per l'applicazione della pena.

Art. 17.

Art. 42 legge 1877.

I membri supplenti delle Commissioni possono intervenire alle adunanze per fornire schiarimenti e coadiuvarle nei lavori, ma non hanno voto deliberativo, se non quando suppliscono all'assenza dei membri effettivi. Di questa assenza si deve sempre far menzione nel verbale.

Art. 18.

Art. 42 legge 1877 e 4 legge 1894.

Nella prima adunanza la Commissione, quando non sia stato aumentato il numero dei suoi membri, elegge fra gli effettivi il vice presidente.

L'intendente di finanza, previ accordi col presidente della Commissione, nomina ogni anno il segretario e l'inserviente della Commissione e ne determina le retribuzioni.

Tali nomine sono revocabili.

Il personale nominato a forma del 2° capoverso di questo articolo ha carattere di personale meramente straordinario e verrà pagato a rate mensili posticipate coi fondi di cui all'art. 26 sopra dichiarazione di prestato servizio rilasciata dal presidente della Commissione.

Il presidente firma il carteggio ufficiale, distribuisce il lavoro, cura l'osservanza dei termini, risponde della conservazione dei documenti e dà avviso all'agente delle imposte dei giorni in cui avranno luogo le adunanze della Commissione.

Art. 19.

Art. 42 legge 1877.

In caso di assenza o di impedimento del presidente o del vice presidente della Commissione, assume la presidenza dell'adunanza quello tra i membri effettivi presenti, che ha ottenuto maggior numero di voti nella elezione del Consiglio comunale o della rappresentanza consorziale, e, a parità di voti, il più anziano.

Art. 20.

Art. 38 e 42 legge 1877.

Quante volte il numero dei membri della Commissione sia aumentato, la Commissione stessa può suddividersi in Sottocommissioni, ciascuna delle quali sarà composta del delegato governativo che ne avrà la presidenza, e di quattro membri effettivi e due supplenti.

Il presidente della Commissione distribuisce i lavori fra le Sottocommissioni, curando che i giudizi riguardanti una stessa classe di redditi siano sempre deferiti alla stessa Sottocommissione, agli effetti dell'art. 33 della legge del 1877. Ai membri di ciascuna Sottocommissione la distribuzione è fatta dal rispettivo presidente.

L'avviso all'agente delle imposte dei giorni delle adunanze è dato dal presidente della Commissione o dai presidenti delle Sottocommissioni.

Art. 21.

Art. 42 legge 1877.

Le Sottocommissioni hanno le stesse facoltà e gli stessi doveri della Commissione, rispetto all'incarico loro affidato. Per la risoluzione delle questioni di massima, tanto il presidente della Commissione, quanto quelli delle Sottocommissioni possono provocare una decisione dalla intera Commissione.

Art. 22.

Art. 42 legge 1877.

Le Commissioni e le Sottocommissioni non possono deliberare se non sono presenti i tre quinti dei componenti le medesime.

Le Commissioni e le Sottocommissioni deliberano circa ciascun ricorso in numero dispari, astenendosi, ove occorra, il componente meno anziano, che non sia relatore; il quale, in tal caso, non entra a costituire il numero legale per deliberare. Le loro deliberazioni debbono essere prese a maggioranza di voti.

Le deliberazioni delle Commissioni e delle Sottocommissioni debbono essere notate su un registro, da rimanere presso il rispettivo presidente fino al termine del suo ufficio.

Art. 23.

Art. 42 legge 1877 e 4 legge 1894.

Le Commissioni mandamentali siedono di regola nel capoluogo del mandamento.

Nel caso previsto dall'art. 7 ed in quello contemplato dall'art. 30, il prefetto, di concerto con l' intendente di finanza, designerà il Comune di residenza della Commissione.

Art. 24.

Art. 42 legge 1877 e 4 legge 1894.

Quando per qualsiasi causa il delegato del Governo cessa dalle sue funzioni, l' intendente procede a nuova nomina.

Ove il numero dei membri effettivi e supplenti sia ridotto al disotto della metà, la Commissione dovrà essere completata mediante nuove elezioni da farsi con le norme ordinarie.

Art. 25.

Art. 42 legge 1877.

Le funzioni delle Commissioni non cessano per lo scioglimento del Consiglio del Comune isolato o di uno o di tutti i Consigli dei Comuni del mandamento.

Art. 26.

Art. 42 legge 1877.

Quando per non meno di tre volte consecutive una Commissione non può decidere i reclami per mancanza dell'intervento del numero richiesto alla legalità delle adunanze, e quando, nonostante il cumulo di ricorsi da decidere, la Commissione lascia trascorrere due mesi consecutivi senza radunarsi almeno una volta, il prefetto, sul rapporto dell'intendente di finanza, sentite le spiegazioni del presidente, e sentita la Giunta provinciale amministrativa, può con decreto motivato ordinare lo scioglimento della Commissione, e promuovere le elezioni di rinnovamento.

Art. 27.

Art. 4 legge 1894.

Per le spese delle Commissioni comunali e mandamentali, di cui all'art. 4 della legge 22 luglio 1894, n. 339, finchè non sarà disposto diversamente, sarà in ciascun anno inscritto un fondo nel bilancio passivo del ministero delle finanze, da prelevarsi sul fondo del 2 per cento per le spese di distribuzione, di cui all'art. 65 della legge 24 agosto 1877.

Il detto fondo verrà ripartito fra le intendenze di finanza in ragione della media delle spese occorse per le Commissioni comunali e mandamentali nell'ultimo quadriennio e dovrà servire:

a) alle spese per il locale della Commissione, quando eccezionalmente non possa concedersi nella residenza municipale o non possa gratuitamente concedersi dal Comune in altro fabbricato di sua spettanza;

b) alle spese di riscaldamento e illuminazione del locale stesso;

c) alle spese di segreteria e del personale di servizio;

d) alle spese di cancelleria e di stampati, registri e simili;

e) alle spese di viaggio e di soggiorno per i membri delle Commissioni mandamentali che risiedono in un Comune del mandamento diverso dalla sede della Commissione, e debbono ivi trasferirsi in occasione delle sedute della Commissione.

Art. 28.

Art. 4 legge 1894.

Ai membri delle Commissioni mandamentali, i quali risiedono in un Comune del mandamento diverso dalla sede della Commissione, sarà, sul fondo di cui all'articolo precedente, accordato il rimborso della spesa di viaggio, oltre ad un'indennità per ogni giorno, in cui dai verbali di adunanza della Commissione risulti che vi abbiano assistito.

Non hanno diritto nè al rimborso della spesa di viaggio, nè all'indennità giornaliera, i membri delle Commissioni che non hanno la residenza nel territorio del Comune isolato o del mandamento.

Il rimborso della spesa di viaggio si effettuerà dalle intendenze di finanza della provincia sulla parcella del creditore, vista dal presidente della Commissione, e munita delle occorrenti giustificazioni.

Il rimborso della spesa di viaggio sarà ragguagliato, pei luoghi congiunti da ferrovia, al costo di un biglietto di 2ª classe, e pei luoghi congiunti da vie ordinarie a centesimi 25 per ogni chilometro di distanza dal Comune di dimora del commissario al Comune ove ha sede la Commissione.

L'intendenza liquiderà egualmente l'indennità giornaliera, previo il visto del presidente della Commissione, ed in ragione di lire cinque per ogni giorno.

Art. 29.

Art. 4 legge 1894.

Gli stampati, i registri e simili sono forniti alle Commissioni in moduli uniformi dalla intendenza di finanza della provincia, cui, dietro richiesta, vengono mano mano spediti dall'Amministrazione centrale.

Per le spese di cancelleria, combustibile e illuminazione, l'intendenza di finanza determinerà per ciascuna Commissione la somma annua occorrente, sul fondo di cui all'art. 27, e ne eseguirà il pagamento al presidente della Commissione. Contro le assegnazioni dell'intendenza è ammesso il ricorso al prefetto.

Art. 30.

Art. 4 legge 1894.

Il prefetto, su proposta dell'intendente di finanza, determinerà in quale altro Comune del mandamento debba stabilirsi la sede della Commissione, qualora il Comune capoluogo non conceda gratuitamente nella sede municipale o in altro fabbricato di sua spettanza il locale occorrente per la Commissione.

A tale uopo il Comune capoluogo dovrà aver fatto le sue dichiarazioni all'intendente di finanza, almeno due mesi prima dell'insediamento delle nuove Commissioni.

È in facoltà dell'intendente, sentito il prefetto, di permettere, nei casi in cui il locale non sia dato gratuitamente da alcuno dei Comuni del mandamento, che la Commissione stabilisca il suo ufficio in locali demaniali o in un ufficio governativo, posti nel mandamento medesimo.

Potrà l' intendente accordare, secondo il bisogno, un congruo compenso sul fondo di cui all'art. 27 per la spesa fatta dal Comune per illuminazione e riscaldamento del locale da esso concesso.

CAPITOLO II.

Commissioni provinciali e Commissione centrale.

Art. 31.

Art. 46 legge 1877.

La Commissione provinciale, oltre che dei membri effettivi, la cui nomina, rispettivamente, compete al Consiglio provinciale, alla Camera di commercio ed alla direzione generale delle imposte dirette, giusta il disposto dell'art. 46 della legge, si accresce di un corrispondente numero di membri supplenti da nominarsi dagli stessi corpi ed autorità, nella stessa proporzione e modo.

I componenti le Commissioni provinciali durano in funzione un quadriennio e si rinnovano per metà ogni due anni. Dopo l'elezione generale della Commissione provinciale, la scadenza per il primo biennio è determinata dalla sorte. In appresso è determinata dall'anzianità.

Il presidente della Commissione è escluso dal sorteggio e dura sempre in carica quattro anni.

Chi surroga membri che hanno anzitempo cessato dalla carica, rimane in ufficio quanto avrebbe durato il suo predecessore.

Al sorteggio dei membri da rinnovarsi provvederanno le Commissioni provinciali, in seduta da convocarsi almeno quattro mesi prima dell'epoca fissata per la elezione dei nuovi componenti.

Nelle operazioni di sorteggio dovranno tenersi sempre distinti i membri governativi da quelli elettivi, ed i membri effettivi dai supplenti, per modo che il sorteggio avvenga sempre proporzionalmente fra gli uni e gli altri.

Art. 32.

Art. 46 legge 1877.

Il prefetto, nel giorno determinato dal ministro delle finanze, convoca il Consiglio provinciale, perchè proceda alla elezione dei commissari che esso debba rinnovare.

La Camera di commercio della Provincia, ed, essendovene più d'una, quella del capoluogo è nello stesso tempo convocata dal suo presidente, per l'elezione dei commissari che essa debba rinnovare.

L'esito di tale elezione sarà notificato al prefetto dal presidente medesimo.

Contemporaneamente la direzione generale delle imposte dirette procede alle nomine di sua competenza, e ne dà partecipazione al prefetto.

Questi nomina il presidente, sceglie fra i quattro membri effettivi il vice-presidente, partecipa al presidente la composizione della Commissione, e la rende pubblica, mediante manifesto da affiggersi in tutti i Comuni della Provincia.

Art. 33.

Art. 46 legge 1877.

Qualora uno dei commissari eletti dal Consiglio provinciale o dalla Camera di commercio sia anche nominato dalla direzione generale delle imposte dirette, subentra a far parte della Commissione il supplente eletto dal Consiglio provinciale o dalla Camera di commercio rispettivamente, ed al supplente subentra quello che dopo di lui abbia ottenuto maggior numero di voti.

Qualora uno stesso individuo venga eletto dal Consiglio provinciale e dalla Camera di commercio, il supplente eletto da questa subentra a far parte della Commissione come commissario effettivo, ed al supplente succede quello che abbia ottenuto dopo di lui maggior numero di voti.

Ove qualcuno dei supplenti nominati dalla direzione generale delle imposte dirette sia tra i commissari eletti dal Consiglio provinciale o dalla Camera di commercio, la stessa direzione generale nomina altri supplenti in luogo dei primi.

Art. 34.

Art. 46 legge 1877.

Qualora il prefetto nomini il presidente tra gli eletti dal Consiglio provinciale o dalla Camera di commercio, subentra in sua vece il supplente della categoria in cui venne fatta la scelta, ed al supplente subentra quello che abbia ottenuto maggior numero di voti nella stessa categoria.

Se poi nomini presidente uno dei commissari nominati dalla direzione generale delle imposte dirette, la medesima nomina altro commissario in luogo di quello.

Art. 35.

Art. 46 legge 1877.

Qualora il Consiglio provinciale non proceda alle elezioni, vi supplisce la Deputazione provinciale, e non procedendovi questa, o da suo canto la Camera di commercio, provvede d'ufficio il prefetto.

Art. 36.

Art. 46 legge 1877.

Ricevuta dal prefetto la notificazione di cui al terzo paragrafo dell'art. 32, il presidente convoca la Commissione provinciale.

Essa può domandare al ministro delle finanze, per mezzo del prefetto, che sia aumentato di due o di quattro il numero dei commissari.

Qualora il ministro secondi la domanda, si provvede all'elezione di uno o due commissari effettivi e supplenti per parte tanto del Consiglio provinciale, quanto della direzione generale delle imposte dirette, con le norme stabilite negli articoli precedenti.

Il prefetto dà partecipazione agli eletti della seguita nomina, ne informa il presidente della Commissione e ne fa pubblicare in tutti i Comuni della Provincia analogo manifesto.

Art. 37.

Art. 46 legge 1877.

Per la validità dei giudizi delle Commissioni provinciali occorre la presenza almeno di tre membri della Commissione effettivi o supplenti.

Sono applicabili alle Commissioni medesime ed ai commissari che le compongono le disposizioni dei precedenti articoli 14, 15, 16, 17, 18 ultimo paragrafo, 20, 21 e 22, 2° e 3° paragrafo.

Art. 38.

Art. 46 e 65 legge 1877.

Le Commissioni e Sottocommissioni provinciali tengono le loro adunanze nel locale della Prefettura.

Spetta al prefetto di assegnare alle Commissioni gli impiegati ed inservienti, e di provvedere alle spese occorrenti alle medesime.

Nel bilancio passivo del Ministero delle finanze sarà in ciascun anno inscritto un fondo corrispondente alla decima parte del 2 per cento per le spese di distribuzione. Una metà di tal fondo è destinata alle spese d'ufficio delle Commissioni provinciali. L'altra metà si riparte fra le Commissioni provinciali in proporzione dei ricorsi dalle medesime decisi nell'anno, come indennità da distribuirsi fra i componenti delle Commissioni stesse, in proporzione del loro lavoro, e secondo le norme da approvarsi dal Ministero delle finanze sulla proposta dei presidenti delle Commissioni.

Art. 39.

Art. 46 legge 1877.

Quando il numero dei delegati effettivi e supplenti di nomina governativa, od il numero dei delegati effettivi e supplenti eletti dalla Provincia e dalla Camera di commercio, sia rispettivamente ridotto al disotto della metà, la Commissione dovrà esser completata mediante nuove nomine od elezioni da farsi con le norme stabilite in questo capitolo.

Nei casi previsti dall'articolo 23 lo scioglimento della Commissione provinciale è, sulla proposta del prefetto e dell'intendente di finanza e sentito il presidente della Commissione stessa, decretato dal ministro delle finanze, udito il parere del Consiglio di Stato.

Art. 40.

Art. 48 legge 1877.

La Commissione centrale è nominata dal ministro delle finanze e si compone del presidente, di due vice-presidenti e di nove altri commissari.

CAPITOLO III.

Lista dei contribuenti.

Art. 41.

Art. 33 e 34 legge 1877 e art. 2 legge 1907.

Nella seconda metà del mese di marzo le giunte preparano o rivedono la lista dei contribuenti che, domiciliati nel Comune, posseggano redditi tassabili in loro nome mediante ruoli.

Agli effetti dell'art. 34 della legge del 1877, il sindaco avvisa l'agente delle imposte e il presidente della Commissione del giorno della convocazione della Giunta.

Art. 42.

Art. 33 legge 1877.

La Giunta esamina la lista, la completa e la rettifica, aggiungendovi coloro che furono omessi e che vi dovevano essere compresi, e cancellandone coloro che per qualsiasi causa vi furono indebitamente inscritti, o che per motivi sopravvenuti ne debbono essere esclusi.

Delle variazioni introdotte la Giunta deve indicare la ragione nella colonna delle osservazioni.

Essa cura inoltre che per tutti gli inscritti nella lista siano esattamente indicati il nome, il cognome, la paternità, la professione e il domicilio.

Art. 43.

Art. 33, 35 legge 1877 e art. 2 legge 1907.

La lista riveduta dalla Giunta municipale è restituita dal sindaco all'agente, il quale vi fa le proprie rettificazioni.

Qualora la Giunta municipale non compia la revisione della lista entro i primi 5 giorni di aprile, l'agente la ritira dall'ufficio municipale, e ne compie la revisione, invitando a coadiuvarlo il membro a ciò delegato dalla Commissione.

Per rettificare e completare la lista l'agente ha facoltà di esaminare tutti i registri e documenti che si conservano nell'ufficio comunale.

Art. 44.

Art. 33, 35 e 38 legge 1877.

La lista di ciascun comune deve essere divisa in due parti; la prima comprende i possessori di redditi delle categorie *B* e *C* da accertarsi per classi, in ordine all'art. 38 della legge del 1877; la seconda i possessori di altri redditi di ricchezza mobile e quelli di fondi dati a colonia.

A cura dell'agente devono sulla lista essere fatte le indicazioni di riferimento per le ditte inscritte in entrambe le parti di essa.

CAPITOLO IV.

Norme per le dichiarazioni.

Art. 45.

Art. 21 e 35 legge 1877.

L'agente, completata la lista di ciascun Comune, trasmette al sindaco le schede di dichiarazione per i nuovi inscritti unitamente all'occorrente numero di schede da consegnarsi a chi ne faccia richiesta.

Il sindaco, per mezzo dei cursori o servienti comunali, distribuisce ai contribuenti nuovi inscritti, od a chi per essi, le schede.

Per i contribuenti che non hanno domicilio nel Comune o che sono domiciliati all'estero, le schede devono essere consegnate ai loro agenti, procuratori, rappresentanti o soci.

Il cursore o serviente comunale fa constare della rimessione delle schede, mediante annotazione su elenco consegnatogli dal sindaco con le schede medesime.

Compiuta la rimessione delle schede, il sindaco restituisce l'elenco all'agente.

Il non aver ricevuto la scheda non dispensa dall'obbligo di fare la dichiarazione.

Art. 46.

Art. 35 legge 1877 e art. 2 legge 1907.

Il sindaco, con manifesto da pubblicarsi nel mese di maggio, rammenta ai contribuenti le disposizioni dell'art. 24 della legge del 1877 e degli articoli 2 e 3 della legge del 1907 e le sopratasse comminate dalla legge 23 giugno 1873, n. 1441 (serie 2ª), ai contravventori, ed invita coloro, ai quali occorra la scheda, a richiederla all'ufficio comunale od alla agenzia delle imposte.

Art. 47.

Art. 24 legge 1877 ed articoli 1 e 3 legge 1907.

I contribuenti privati, possessori dei redditi incerti e variabili di categoria *B* e *C*, possono rettificarli agli effetti del terzo e del quarto anno successivo a quello cui si riferisce l'ultimo accertamento, e ciò anche se questo è tuttora contestato.

Con la conferma tacita, durante il tempo prescritto per le dichiarazioni, si intende accettato per l'anno successivo, sia dai contribuenti privati che dalle Società ed istituti contemplati dall'articolo 25 della legge del 1877, l'accertamento definitivo del periodo anteriore, e ciò anche quando, per la pendenza di reclami amministrativi o giudiziari nel tempo suddetto delle dichiarazioni, quell'accertamento divenisse definitivo posteriormente.

Art. 48.

Art. 8 e 14 legge 1877.

Il capo di famiglia è tenuto a fare la dichiarazione ed a pagare l'imposta tanto per i redditi suoi propri, quanto per quelli che ritrae in nome dei figli, della moglie e degli altri membri della famiglia, e dei quali ha l'usufrutto o l'amministrazione.

Il marito ha obbligo di fare la dichiarazione per conto della moglie, che conviva con lui ed abbia redditi propri e separati.

I legittimi rappresentanti dei minori od incapaci devono fare la dichiarazione dei redditi dei loro rappresentati.

Art. 49.

Art. 8 e 14 legge 1877.

Le dichiarazioni e le rettificazioni possono essere fatte anche dagli agenti, rappresentanti o procuratori dei contribuenti.

Il mandato o l'incarico può risultare da atto pubblico o privato, da presentarsi in originale od in copia, o anche da semplice lettera.

Il documento giustificativo del mandato o dell'incarico deve essere annesso alla scheda.

Art. 50.

Art. 8, 14 e 35 legge 1877.

Le dichiarazioni devono indicare il cognome, il nome, la paternità, la professione, il domicilio dei contribuenti e la data in cui sono fatte.

Delle Società, degli Istituti pubblici e degli enti morali devesi indicare la denominazione e la sede.

Gli agenti, procuratori o rappresentanti devono indicare nella intestazione della scheda il loro nome e quello dei rispettivi mandanti o rappresentati.

La dichiarazione deve sempre essere sottoscritta da chi ha l'obbligo od ebbe incarico di farla.

Il dichiarante che non sappia scrivere può far riempire la scheda da persona di sua fiducia, che la firmerà in sua vece, attestando di ciò fare alla presenza e per incarico dell'interessato. Può anche fare la sua dichiarazione orale al sindaco od all'agente, o ad un loro supplente, da cui verrà riportata sopra una scheda firmata da essi alla presenza del dichiarante medesimo.

Art. 51.

Art. 3, 4, 5, 9, 18, 19, 31 e 32 legge 1877.

Nella dichiarazione devono specificarsi, distintamente per ciascun cespite e per ciascuna categoria, i redditi lordi, le spese, i redditi netti e le annualità passive.

Nelle dichiarazioni dei proprietari di fondi coltivati a colonia si devono indicare specificatamente i fondi colonici, l'imposta fondiaria e il nome e cognome dei coloni.

Nelle rettificazioni degli accertamenti precedenti si devono indicare tassativamente i redditi che s'intende rettificare con la denunzia, e quelli a cui s'intende di non portare variazione.

Art. 52.

Art. 51 legge 1877 ed art. 2 legge 1894.

Nelle schede saranno inscritti:

alla categoria A^1, i redditi che giusta il 2° capoverso dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1894, n. 339, devono essere valutati e censiti al loro valore integrale, cioè gl'interessi e i premi dei prestiti delle Provincie e dei Comuni, i titoli al portatore ad interesse definito (obbligazioni) di Società che hanno per base garanzie o sovvenzioni dello Stato e i premi delle lotterie di ogni specie;

alla categoria A^2, tutti gli altri redditi dipendenti dall'impiego del capitale, non contemplati nel paragrafo precedente, cioè i redditi perpetui e quelli procedenti da crediti ipotecari o chirografari, o da altri titoli, come mutui anche verbali o per semplici scritte o sotto forma di lettere di cambio; i premi dei prestiti emessi dai privati, ed ogni specie di crediti per capitali redimibili o irredimibili, e inoltre i redditi di cui agli articoli 4 e 5 della legge 24 agosto 1877 (testo unico);

alla categoria *B*, i redditi, alla produzione dei quali concorrono insieme il capitale e l'opera dell'uomo, come l'esercizio di qualunque industria o commercio. Tra questi sono compresi anche i redditi di tutte le industrie agrarie esercitate da persone estranee alla proprietà del fondo; ed anche i redditi di quelle industrie agrarie che sono esercitate dal proprietario del fondo, come l'armentizia, la serica, quella della produzione del carbone, dell'olio, del vino, ma unicamente in quanto eccedano i prodotti del fondo stesso;

alla categoria *C*, i redditi dipendenti unicamente dall'opera dell'uomo, come l'esercizio di una professione o di un'arte, o la prestazione di un servizio, i proventi, anche se avventizi e derivanti da spontanee offerte fatte in correspettivo di qualsiasi ufficio o ministero, e i redditi, alla produzione dei quali non concorre attualmente, rispetto al possessore, nè l'opera dell'uomo, nè il capitale, come le rendite vitalizie, le pensioni, i sussidi e simili;

alla categoria *D*, gli stipendi, pensioni ed assegni in denaro o in natura corrisposti dallo Provincie e dai Comuni, gli assegni in natura corrisposti dallo Stato ed i redditi indicati nell'articolo 5.

Art. 53.

Art. 55 legge 1877 e 2 legge 1894.

La determinazione del minimo imponibile agli effetti dell'esenzione prevista dall'art. 55 della legge 24 agosto 1877, testo unico, e mantenuta dall'art. 2 della legge 22 luglio 1894, n. 339, si fa applicando ai redditi netti di categoria *B*, *C*, *D* i coefficienti di riduzione di cui all'art. 54 della legge stessa, e si ritengono tassabili soltanto quei redditi che così ridotti risultano superiori alle 400 lire.

Continuano pertanto a rimanere esenti i redditi netti di categoria *B* inferiori a L. 533.40; di categoria *C* inferiori a L. 640.10 e di categoria *D* inferiori a L. 800.10.

Per l'applicazione delle detrazioni graduali di cui all'art. 55 della legge 24 agosto 1877, mantenute dall'art. 2 della legge 22 luglio 1894, n. 339, tradotto il reddito da netto ad imponibile coi criteri dell'art. 54 della legge 24 agosto 1877, si calcola la quota percentuale che la detrazione rappresenta in confronto di tale imponibile, e nella stessa misura si determina la somma da detrarsi dall'imponibile nuovo, calcolato a mente dell'art. 2 della legge 22 luglio 1894.

Art. 54.

Articoli 22, 26 e 27 legge 1877 ed art. 1 legge 1907.

I redditi da accertarsi di quattro in quattro anni, che sieno sorti dopo il biennio che avrebbe dovuto servire di base alla commisurazione del loro rispettivo ammontare, saranno valutati su quel più breve periodo di tempo che essi avranno durato, senza pregiudizio dell'accertamento per la tassazione nei ruoli suppletivi.

Pei redditi nuovi deve essere indicato nella scheda il giorno in cui sono sorti.

Art 55.

Art. 32 legge 1877.

Agli effetti della deduzione ammessa dall'art. 32 della legge del 1877, nella dichiarazione dei redditi industriali e commerciali si dovranno distintamente indicare gli stipendi, le mercedi e le indennità degli impiegati ed operai, le spese di produzione e di conservazione o manutenzione, come il consumo delle materie greggie e degli strumenti, la pigione effettiva o presunta dei magazzini, laboratorî, opifici o banchi, le commissioni di vendita o simili, ed inoltre le spese di restauro o di rinnovazione dei locali e delle macchine per quella parte che non va in aumento del valore degli edifizi o della potenza delle macchine.

Art. 56.

Art. 9 legge 1877.

Le persone che esercitano l'industria agraria e che sono estranee alla proprietà del fondo, come affittuari o locatori a soccida, devono dichiarare il reddito ricavato dalla loro industria.

Sono egualmente tenuti i proprietari o usufruttuari di beni stabili a fare la dichiarazione dei redditi quando esercitano alcuna delle industrie agrarie di cui nel paragrafo terzo dell'art. 52.

Art. 57.

Art. 32 legge 1877.

Coloro che esercitano in un fabbricato di loro proprietà una industria produttiva di reddito di ricchezza mobile faranno la dichiarazione di questo reddito secondo le norme stabilite, indicando nella colonna delle osservazioni il Comune ove il fabbricato è situato.

Art. 58.

Art. 9 e 57 legge 1877.

I coloni, mezzadri, mezzaiuoli e massari che coltivano fondi col patto di dividere i prodotti, qualora possiedano altri redditi di ricchezza mobile oltre a quello derivante dalla colonia, sono tenuti a fare le dichiarazioni di quei redditi, semprechè uniti questi al reddito colonico o ad altro reddito fondiario valutato a norma dell'art. 79, si abbia una somma che ecceda le L 400 imponibili, calcolate a norma del 1° e 2° comma dell'art. 53.

Art. 59.

Art. 9 legge 1877.

Non si computa nel reddito colonico, ma deve essere dichiarato direttamente dal colono, il reddito che egli ricava dall'industria armentizia o serica, ma unicamente in quanto eccede i prodotti del fondo condotto a colonia.

Art. 60.

Art. 52 e 57 legge 1877 e 2 legge 1894.

Le persone che possiedono redditi soggetti alla ritenuta diretta o di rivalsa non sono tenuti a farne la dichiarazione.

Se però esse abbiano altri redditi di ricchezza mobile in somma che, presa isolatamente, non sarebbe tassabile, devono fare la dichiarazione di questi ultimi e indicare nella colonna delle osservazioni i redditi soggetti a ritenuta od a rivalsa, semprechè gli uni e gli altri insieme riuniti eccedano le L. 400 imponibili, calcolate a norma del 1° e 2° comma dell'art. 53.

I possessori di redditi fondiari sono tenuti a dichiararli quando posseggono anche redditi di ricchezza mobile in somma non tassabile, semprechè questi o quelli sommati insieme superino le 400 lire imponibili. Nella colonna delle osservazioni il reddito fondiario sarà valutato a norma dell'art. 57 della legge del 1877.

I redditi di ricchezza mobile soggetti a ritenuta od a rivalsa, ed i redditi fondiari di che al paragrafo precedente si comprendono nella scheda pel solo scopo di determinare se gli altri redditi mobiliari delle categorie *B*, *C* e *D* debbano assoggettarsi all'imposta o per intero o con le detrazioni, secondo l'art. 55 della legge del 1877.

Art. 61.

Art. 55 e 57 legge 1877 e 2 legge 1894.

Coloro che ricevono dalle Società, dagli enti morali e dagli individui menzionati negli articoli 15, 16 e 17 della legge del 1877 stipendi, onorari od assegni non eccedenti le 400 lire imponibili e che possiedono altri redditi di ricchezza mobile, devono dichiarare quelli e questi, se riuniti insieme eccedono le L. 400 imponibili, calcolate a norma del 1° e 2° comma dell'art. 53.

Coloro che ricevono dalle Società, dagli enti morali e dagli individui suddetti stipendi, onorari, pensioni od assegni superiori a 400 lire imponibili, ma non eccedenti le L. 800, se di categoria *C*, e non eccedenti le L. 500, se di categoria *D*, quando possiedono altri redditi di ricchezza mobile, nel denunziare questi ultimi devono dichiarare anche la quota di detrazione, calcolata a norma dell'ultimo comma dell'art. 53, per la quale non subiscono dal debitore la ritenuta di rivalsa.

Nei casi previsti da quest'articolo si terrà conto, nel modo e per gli effetti di che nell'articolo precedente, anche dei redditi fondiari.

Art. 62.

Art. 8, 15, 29 e 30 legge 1877.

Le Società che, rispetto ai terzi, costituiscono enti collettivi separati e distinti dalle persone dei soci (Società in nome collettivo, Società in accomandita semplice o divisa per azioni, Società anonime e simili) sono tenute a fare la dichiarazione dei redditi che producono col loro capitale e con la loro opera, in qualunque modo impieghino e qualunque sia la destinazione a cui rivolgano i valori prodotti.

Le Società costituite senza scopo industriale non sono tenute a fare dichiarazione, se si limitino ad erogare le contribuzioni dei soci in opere o atti filantropici, scientifici, letterari, di mero consumo o diletto, e in generale in operazioni non produttive di reddito; ma devono farla qualora posseggano o producano redditi derivanti, sia dal capitale contribuito, sia da qualunque altra origine o in qualunque forma o con qualunque destinazione.

Le Società di mutuo soccorso e le Società costituite senza scopo industriale e improduttive di reddito sociale, ancorchè non abbiano il carattere di ente morale, devono fare la dichiarazione degli stipendi, pensioni e assegni che corrispondono ai propri impiegati.

Art. 63.

Art. 29 legge 1877.

All'effetto della solidarietà dei soci per il pagamento della imposta, nelle dichiarazioni delle Società in nome collettivo devono essere indicati il nome e il domicilio dei soci e la quota spettante a ciascuno.

Art. 64.

Art. 15, 16, 17 e 55 legge 1877 e 2 legge 1894.

Gli enti morali e gli individui indicati agli articoli 15, 16 e 17 della legge del 1877 devono nella dichiarazione distinguere i redditi che denunziano per conto proprio da quelli che denunziano per conto dei loro creditori.

Nella denunzia dei redditi propri di categoria A^1 ed A^2 ometteranno quelli che dipendono da crediti verso enti morali.

Nella denunzia dei premi dei prestiti e delle lotterie ne dichiareranno l'ammontare in ragione delle estrazioni da farsi nell'anno cui riguarda l'imposta, quand'anco il loro pagamento sia effettuato dopo quel tempo.

Nella denunzia degli stipendi, pensioni ed assegni, così fissi come variabili, pagati ai loro impiegati, pensionati ed assegnatari (categ. *C* o *D*) ometteranno quelli non superiori a L. 400 imponibili, calcolate a norma del 1° e 2° comma dell'art. 53. Però, tanto per questi redditi non superiori a 400 lire imponibili, quanto per quelli che, superandole, non eccedono le L. 800, se di categoria *C*, e le L. 500, se di categoria *D*, dovranno indicare il nome e cognome di coloro che li percepiscono.

Gli esercenti, di cui all'art. 17 della legge dovranno, nella colonna delle osservazioni della scheda, indicare partitamente e col nome di coloro che li percepiscono, anche gli stipendi, onorari ed assegni per i quali non hanno obbligo di pagare l'imposta con diritto di rivalsa.

Art. 65.

Art. 13 legge 1877.

Ogni contribuente deve fare la dichiarazione complessiva dei suoi redditi, e pagare l'imposta nel Comune dove ha il domicilio al tempo in cui devono essere fatte le dichiarazioni.

Gli enti morali e le società devono fare la dichiarazione nel Comune ove hanno la loro sede.

Chi ha obbligo di denunziare redditi e pagare l'imposta, salvo rivalsa, per conto d'altri, deve fare la dichiarazione nel Comune dove denunzia i redditi propri.

Però il proprietario di fondi dati a colonia deve fare la dichiarazione ove questi sono situati. Qualora il fondo colonico sia situato sul territorio di due o più Comuni, la dichiarazione sarà fatta in quello in cui è posta la maggior parte del fondo stesso.

Gl'impiegati e salariati dello Stato in attività di servizio e gli uffiziali appartenenti alla milizia attiva di terra e di mare, i quali posseggono altri redditi di ricchezza mobile, oltre quelli soggetti alla ritenuta devono farne la dichiarazione nel Comune dove risiedono per ragione d'impiego, o dove stanzia il comando del reggimento, o corpo rispettivo al tempo in cui devono esser fatte le dichiarazioni.

Art. 66.

Art. 35 legge 1877, art. 2 e 3 legge 1907.

Le schede riempite a norma degli articoli precedenti devono essere rimesse all'agenzia delle imposte od all'ufficio comunale dal 1° maggio al 31 luglio, salvo quanto è disposto dall'art. 3 della legge 1907 per le società e gli enti contemplati dall'art. 25 della legge del 1877.

Il rinvio delle schede fatto per la posta al sindaco od all'agente delle imposte gode franchigia.

Il sindaco e l'agente hanno obbligo di dare a chi consegna la scheda una ricevuta staccata da un registro a matrice, fornito dall'Amministrazione.

Il sindaco invia ogni cinque giorni all'agente le schede rimesse all'ufficio comunale, unendovi le osservazioni che crede opportune e un elenco in doppio esemplare, uno dei quali firmato dall'agente e restituito al sindaco, resterà nell'uffizio comunale a prova della eseguita trasmissione.

CAPITOLO V.

Revisione delle dichiarazioni — Dichiarazioni d'ufficio.

Art. 67.

Art. 36 legge 1877.

L'agente, ricevute le dichiarazioni, procederà alle operazioni seguenti:

1° contrassegna nelle liste il nome dei contribuenti che presentarono la scheda di dichiarazione o rettificazione, e di quelli pei quali le schede già esistevano in ufficio;

2° richiede pei nuovi inscritti nella lista le schede all'agente nel cui distretto gli risultino tassati per l'anno in corso;

3° esamina e, occorrendo, rettifica l'intestazione delle schede e tutte le altre indicazioni richieste;

4° fa d'ufficio la dichiarazione o la rettificazione per quei contribuenti che non la fecero nel termine prefisso, la inscrive nel registro, e manda a ciascun contribuente l'avviso di cui all'art. 89.

5° fa la cerna delle schede rimessegli o già esistenti in ufficio relative ai contribuenti, i quali devono essere inscritti su ruoli di Comuni non compresi nel suo distretto; le registra in un elenco da trasmettersi in doppio insieme con le schede all'agente cui spetta dandone avviso all'ispettore da cui questo dipende;

6° raccoglie insieme le diverse schede di dichiarazione o di rettificazione dei contribuenti e le ordina alfabeticamente per ciascun Comune.

La scheda per la dichiarazione o rettificazione d'ufficio deve sempre, oltre la firma dell'agente, portare l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui fu redatta e il timbro d'ufficio.

Art. 68.

Art. 31, 32 e 36 legge 1877.

Compiute le operazioni indicate nell'articolo precedente, l'agente procede all'accertamento dei redditi di ciascun contribuente e delle detrazioni che possono competergli.

Prima però di ammettere la detrazione delle annualità passive, l'agente, quando dalla dichiarazione apparisca che creditore e debitore abbiano domicilio nello stesso distretto, deve verificare se il creditore e l'annualità realmente sussistano, e se questa sia stata dichiarata dal creditore nella somma indicata dal debitore. Qualora non sia stata dichiarata, l'inscriverà o l'aggiungerà d'ufficio ai redditi dichiarati dal creditore, dandogliene avviso.

Quando l'agente non possa accertare l'esistenza dell'annualità o la persona ed il domicilio del creditore, o riconosca che questo non è domiciliato nel Regno, non ammette la detrazione, e ne dà partecipazione al debitore con avviso.

Art. 69.

Art. 31 e 36 legge 1877.

Quando dalla dichiarazione apparisca che creditore e debitore non abbiano domicilio nello stesso distretto, l'agente nota in apposito elenco in doppio il nome ed il cognome del creditore, la somma della annualità risultante dalla dichiarazione del debitore e trasmette un esemplare dell'elenco all'agente del distretto dove ha domicilio il creditore.

L'agente a cui è spedito l'estratto si accerta se il creditore ed il credito indicati realmente esistano, e se il creditore abbia dichiarato l'annualità per la somma indicata dal debitore. Quando dal creditore siasi omesso di dichiararla, l'agente procede alle operazioni di cui nel paragrafo secondo dell'articolo precedente. Qualora non possa accertare la esistenza del credito e del creditore, ne rende tosto consapevole l'agente da cui ha ricevuto l'estratto; e questi non ammette la detrazione dell'annualità, dandone avviso al debitore.

Art. 70.

Art. 37 legge 1877.

I notai per gli atti da loro ricevuti od autenticati, i ricevitori del registro per gli atti da loro registrati, i conservatori delle ipoteche per gli atti passati innanzi al loro esame invieranno all'agente un estratto sommario di quelli portanti contratti produttivi di reddito, non che di quelli nei quali non apparisca stipulato alcun interesse.

Quando l'estratto, oltre la firma del funzionario che lo rilascia, porti anche quella del creditore, l'estratto sarà considerato come denunzia.

Art. 71.

Art. 37 legge 1877.

Appena avvenga la formazione di una nuova Società o l'apertura di un nuovo esercizio industriale o commerciale, le Camere di commercio ne daranno notizia all'agente delle imposte.

Art. 72.

Art. 37 legge 1877.

I capi degli uffici governativi, provinciali e comunali, ed i rappresentanti dei corpi morali devono dare agli agenti gli estratti dei documenti e le notizie che questi possono richiedere per l'adempimento del loro incarico.

Art. 73.

Art. 37 legge 1877.

I contribuenti od altri individui che l'agente chiami innanzi a sè per somministrare dilucidazioni, prove o informazioni, devono essere avvertiti per lettera del luogo, del giorno e dell'ora in cui saranno uditi.

Nell'invitare il contribuente a presentare i titoli dei redditi definiti, l'agente deve indicare nella sua lettera quali scritture, atti o documenti debbono essere prodotti, e in qual termine.

Art. 74.

Art. 37 legge 1877.

Nel procedere alla visita dei locali destinati all'esercizio d'industrie o di commerci ed alla ispezione dei registri delle Società anonime od in accomandita per azioni, l'agente delle imposte deve essere munito di un attestato del sindaco locale, da cui consti della sua qualità e dello scopo della visita.

In queste visite l'agente può farsi coadiuvare da altro personale appartenente all'amministrazione finanziaria, ed, in caso di opposizione, deve essere assistito dal sindaco o da un consigliere comunale.

Art. 75.

Art. 36 legge 1877.

L'agente, valutato il reddito di ciascun contribuente con la scorta degli elementi così raccolti e delle particolari sue cognizioni, determina quali dichiarazioni debbano essere accettate e quali riformate; e rispetto a quelle da riformarsi, nota sulle relative schede le aggiunte e modificazioni che occorrono, distintamente per ciascuna categoria e cespite di reddito, e per ciascun articolo di spesa o passività.

Art. 76.

Art. 13 e 37 legge 1877.

Nei casi di due o più stabilimenti, o di uno stabilimento che abbia più sedi, posseduti da uno stesso individuo od ente morale in comuni diversi, ed in ogni altro caso in cui il reddito si produca in un comune diverso da quello dove il possessore ha domicilio, l'agente nel cui distretto è situato lo stabilimento o la sede principale o il domicilio del possessore, deve richiedere agli agenti dei distretti in cui sono posti gli stabilimenti o le sedi secondarie, od il reddito si produce, le occorrenti nozioni tanto sulle somme parziali di reddito che stimano prodotte da ciascun stabilimento o sede, e sugli stipendi ed assegni dei loro impiegati, quanto sugli altri redditi prodotti nel loro distretto.

Di questa richiesta deve inoltre dare avviso all'ispettore da cui dipendono gli agenti suindicati.

Art. 77.

Art. 35 e 50 legge 1877.

Quando l'agente abbia raccolti tali elementi da provare che i documenti prodotti in appoggio di una dichiarazione non presen-

tino il vero reddito che si doveva dichiarare, può rettificare la somma dichiarata.

Esso può inoltre inscrivere un reddito definito e valutarne l'ammontare, anche quando dal titolo che gli venisse prodotto non apparisse stipulato alcun interesse, o vi fosse indicato che il capitale è infruttifero.

In questi casi l'agente, prima di rettificare la somma sulla scheda, deve chiamare il dichiarante per averne schiarimenti e spiegazioni. Se il contribuente annuisce alla rettificazione, si fa constare dell'assenso nella scheda stessa; se il contribuente non comparisce, o comparendo non annuisce, e l'agente non intende recedere dalla rettificazione, questi ne avverte quello con avviso.

Art. 78.

Art. 36 e 66 legge 1877.

Quando il contribuente all'epoca della dichiarazioni denunzia nella scheda una cessazione di reddito, l'agente si atterrà alle norme dell'art. 118 per deliberare se debba accettare la denunzia o non accettarla; in questo secondo caso darà avviso al contribuente del suo rifiuto.

Art. 79.

Art 57 legge 1877.

La valutazione dei redditi fondiari dei terreni o dei fabbricati agli effetti dell'art. 57 della legge del 1877 si fa moltiplicando per otto l'imposta in principale, esclusi i decimi e ogni addizionale, e la valutazione dei redditi derivanti da prestazioni soggette a imposta fondiaria si fa per l'intero loro ammontare.

O nell'avviso per le dichiarazioni e rettificazioni d'ufficio, o con avviso speciale l'agente deve indicare ai contribuenti i redditi fondiari e la valutazione che ne ha fatto agli effetti dell'articolo precitato della legge.

Per la determinazione del reddito degli artigiani l'agente riterrà di regola che quando il capitale è prevalente alla mano d'opera nella produzione del reddito, questo deve comprendersi nella categoria *B*.

Art. 80.

Legge 23 giugno 1873, n. 1444.

Dopo il 31 luglio l'agente può fare le dichiarazioni e le rettificazioni d'ufficio, dalla notificazione delle quali decorre pel contribuente il termine per ricorrere alle Commissioni.

Art. 81.

Art. 40 legge 1877 e legge 23 giugno 1873, n. 1444.

Quando l'agente concordi col contribuente le somme dei redditi, fa constare dell'accordo mediante dichiarazione tassativa, datata e sottoscritta da entrambi a pena di nullità. Se il contribuente non sappia o non possa scrivere, ne è fatta menzione dall'agente, e terrà luogo della firma del contribuente quella di due testimoni.

L'incarico o mandato a concordare per altri l'accertamento dei redditi deve risultare da un atto o lettera, anche in carta semplice, che rimane fra gli atti dell'ufficio.

Art. 82.

Art. 37 legge 1877 e art. 3 legge 1894.

Nell'accertamento dei redditi degli uffiziali giudiziari l'agente dovrà sempre prendere per base le risultanze del registro istituito con l'art. 16 del regolamento approvato col Regio decreto 28 giugno 1903, n. 248, ed i sussidi da essi ottenuti, richiedendoli alla competente autorità giudiziaria; e iscriverà in categoria *C* il solo ammontare dei proventi, tenendo per altro conto, agli effetti dell'art. 60, dell'ammontare dei sussidi, i quali sono colpiti dalla ritenuta diretta ai sensi dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1894.

Art. 83.

Art. 36 legge 1877 ed art. 2 legge 1907.

L'agente inscrive d'ufficio i nuovi redditi, gli aumenti di reddito e le trasmissioni di possesso di esercizi industriali e commerciali, che, essendo avvenute anteriormente al 1° maggio, non siano state denunciate al 1° agosto.

Deve inoltre riformare le dichiarazioni nuove e le rettificazioni fatte dai contribuenti, o per essi redatte d'ufficio, allo scopo di aggiungervi quei nuovi o maggiori redditi che avesse posteriormente scoperti, o che fossero stati omessi nelle dichiarazioni stesse.

Deve pure fare d'ufficio la dichiarazione o rettificazione così per i redditi sfuggiti in tutto od in parte all'accertamento precedente, come per i redditi che ritenga essere stati determinati in somma minore del vero nell'accertamento stesso.

Con decreto ministeriale saranno stabilite le norme direttive per una razionale divisione del lavoro delle agenzie ai fini dello accertamento quadriennale dei redditi.

Art. 84.

Art. 36 legge 1877.

Gli ispettori delle imposte devono riconoscere se le operazioni d'accertamento siano state regolarmente compiute dagli agenti, a norma delle vigenti disposizioni.

Essi devono specialmente verificare se gli agenti hanno esattamente valutati i redditi risultanti dalle dichiarazioni prodotte dai contribuenti o redatte d'ufficio; assumere informazioni ed istituire confronti per sindacare l'operato degli agenti; prendere nota della media dei redditi attribuiti alle principali industrie e professioni esercitate in ciascun Comune; confrontare i redditi assegnati nei vari Comuni agli esercenti una stessa professione od industria; ed indicare agli agenti i criteri e le norme da seguirsi nella valutazione per ottenere il giusto conguaglio dell'imposta per tutti i redditi della stessa natura e provenienza.

Art. 85.

Art. 36 e 49 legge 1877.

Le dichiarazioni, le rettificazioni e i reclami presentati direttamente o per mezzo del sindaco devono essere di mano in mano notati in apposito registro a matrice, dal quale sarà staccata la ricevuta figlia da rilasciarsi al contribuente.

Anche le dichiarazioni e rettificazioni d'ufficio devono, con un cenno speciale, essere dagli agenti annotate sullo stesso registro.

Art. 86.

Art. 38 legge 1877, ed art. 1 legge 1907.

L'agente delle imposte pei redditi contemplati nell'articolo 38 della legge del 1877 forma ogni quattro anni per ogni Comune una tabella dei contribuenti, ripartendoli secondo le varie specie delle loro industrie, commerci e professioni, notando per ciascun contribuente il reddito denunziato, iscritto d'ufficio o rettificato.

Nella tabella di ciascun Comune i contribuenti saranno, per ogni specie d'industria, commercio o professione, iscritti in ordine alfabetico e raccolti in gruppi di più specie e sarà indicato a quale anno risale l'ultimo accertamento.

Art. 87.

Art. 39 legge 1877.

La tabella è dall'agente trasmessa al sindaco non più tardi del 10 ottobre con nota missiva in doppio esemplare, uno dei quali deve essergli restituito firmato dal sindaco con l'indicazione della data in cui gli pervenne.

La tabella è pubblicata mediante deposito nell'ufficio comunale per il corso di venti giorni consecutivi. Il sindaco, con manifesto che sarà affisso pei detti venti giorni nell'albo pretorio, in-

dica il luogo, i giorni e le ore in cui gli interessati possono esaminarla.

Art. 88.

Art. 39 legge 1877.

Incombe all'agente di invigilare che la pubblicazione della tabella sia fatta nel termine stabilito, e di promuovere direttamente dal prefetto o dal sottoprefetto, in caso di ritardi o di rifiuti, i provvedimenti d'ufficio.

Avvenuta la pubblicazione della tabella, il sindaco, deve rinviarla all'agente delle imposte con la dichiarazione di eseguita pubblicazione.

Il rinvio dev'essere fatto con lettera in due esemplari, uno dei quali firmato dall'agente, e restituito al sindaco, resterà all'ufficio comunale in prova di ricevuta.

Art. 89

Art. 36 e 39 legge 1877.

Le dichiarazioni e le rettificazioni fatte d'ufficio devono, indipendentemente dalla pubblicazione delle tabelle, essere notificate ai contribuenti con avviso.

Le notificazioni sono eseguite dai servienti o messi comunali; è però in facoltà dell'intendente di finanza di sostituire al serviente comunale messi speciali presso le agenzie delle città più importanti.

La notificazione è fatta mediante consegna dell'avviso alla persona del contribuente. Quando la consegna non può essere fatta alla persona del contribuente, l'avviso viene consegnato nella casa di sua abitazione ad uno di sua famiglia o addetto alla casa o al servizio del contribuente.

Per i redditi industriali, commerciali e professionali la notificazione può farsi nel luogo di esercizio dell'industria, commercio e professione, a persona addetta alla direzione o all'amministrazione dell'esercizio stesso.

In mancanza del contribuente e delle persone sovraindicate, e in caso di rifiuto di ricevere l'avviso, questo sarà affisso alla porta dell'abitazione e il messo ne fa l'attestazione.

Per gli enti indicati nell'art. 64 la consegna è fatta al loro rappresentante, o a chi ne fa le veci, o a chi è autorizzato a ricevere le notificazioni.

Il messo ritirerà sempre la ricevuta dal consegnatario; se questi non può o non vuole firmare, il messo fa espressa dichiarazione della causa della mancanza di firma del consegnatario.

In caso di affissione alla porta della casa del contribuente, la attestazione del messo tien luogo di ricevuta.

Quando il contribuente non abbia dimora nel Comune, l'avviso viene affisso alla porta del palazzo comunale per otto giorni consecutivi ed il segretario comunale certifica della eseguita affissione sotto la firma del messo nella relazione.

Le notificazioni si fanno constare da relazioni, in doppio originale, sottoscritte dal messo, nelle quali devono essere indicati il giorno, il mese e l'anno della notificazione, la persona a cui l'avviso fu consegnato e la qualità del consegnatario, se questi non *è il contribuente*.

Un originale della relazione è rilasciato al contribuente o al consegnatario dell'avviso e l'altro è restituito all'agente delle imposte.

Art. 90.

rt. 38 e 39 legge 1877.

Nel notificare ai contribuenti le dichiarazioni e le rettificazioni di ufficio, l'agente avrà cura di indicare sull'avviso, rispetto ai redditi da accertarsi per classi, il numero o i numeri delle classi sotto i quali il contribuente si trovi iscritto nella tabella.

CAPITOLO VI.

Reclami alle Commissioni di prima istanza.

Art. 91.

Art. 42 legge 1877.

Contro l'operato dell'agente, il contribuente può reclamare alla Commissione di prima istanza, anco per mezzo di agente o procuratore, o per mezzo di alcuna delle persone che, a termini dell'art. 46, devono fare per lui la dichiarazione.

I reclami devono essere individuali, redatti in carta bollata da cent. 50 ed essere presentati o fatti presentare all'agente od al sindaco entro venti giorni dalla notificazione dell'avviso.

Tanto l'agente, quanto il sindaco, quand'anche il contribuente non ne faccia richiesta, hanno l'obbligo di rilasciare ricevuta dei reclami, staccata da apposito registro a matrice fornito dall'Amministrazione. Detta ricevuta è l'unico titolo che prova se i reclami furono consegnati nel termine sovraindicato.

I reclami presentati al sindaco vengono da questo trasmessi all'agente, accompagnati da un elenco.

Devono essere comunicati all'agente anche i documenti e gli atti prodotti dai contribuenti all'appoggio dei reclami.

Gli atti e i documenti prodotti, che siano in contravvenzione alle leggi sul registro e sul bollo, devono essere dall'agente denunciati all'ufficio del registro.

La mancanza di reclamo alla Commissione di prima istanza entro i venti giorni successivi alla notificazione degli avvisi, di cui agli articoli 67, 68, 69 e 89, rende definitive le somme di reddito determinate dall'agente, salve le disposizioni degli articoli 43 e 50 della legge 1877.

Art. 92.

Art. 43 legge 1877.

L'agente deve spedire entro il termine di un mese dal giorno in cui li ha ricevuti, alla Commissione, con apposito elenco in doppio esemplare, i reclami ed allegati che gli sono pervenuti ed unirvi copia delle schede e l'originale dell'avviso con la relazione di notificazione per provare di aver notificato la dichiarazione o la rettificazione fatta d'ufficio. L'agente sottopone alla Commissione le osservazioni ed i documenti che reputa utili.

Presso la Commissione dev'essere tenuto un registro, nel quale saranno notati la data dell'arrivo dell'elenco, il numero dei ricorsi unitivi e il nome dei reclamanti. Un esemplare dell'elenco è restituito all'agenzia firmato dal presidente, e con l'indicazione della data in cui pervenne l'elenco ed in cui i ricorsi furono registrati.

Il registro è numerato e vidimato in ciascun mezzo foglio dall'intendente di finanza o da un suo delegato. Nell'ultima pagina di ciascun registro sarà indicato il numero dei mezzi fogli che lo compongono.

Il registro è ostensibile a richiesta tanto del reclamante, quanto dell'agente e dell'ispettore delle imposte.

Art. 93.

Art. 40 legge 1877.

Contemporaneamente alla prima spedizione dei reclami l'agente, dopo aver riportato sulla tabella le somme di reddito netto che siansi concordate coi contribuenti, trasmette la tabella alla Commissione di prima istanza.

La tabella deve rimanere presso la Commissione; ma l'agente avrà obbligo di fare sulla medesima le modificazioni dipendenti o da decisioni o da nuovi accertamenti.

Art. 94.

Art. 33, 43, 44, 50 legge 1877, 2 legge 1888 e 4 legge 1894.

La Commissione procede all'esame dei reclami, e, dopo udita o discussa la relazione che ne sarà fatta, pronuncia la sua deci-

sione sopra ciascun reclamo, procedendo per classi rispetto ai redditi, di cui all'art. 38 della legge, e determinando, per ciascun cespite o per ciascuna categoria, la somma di reddito lordo, le spese, il reddito netto e le annualità passive.

L'agente, od un suo rappresentante, può intervenire alle adunanze della Commissione, ma senza voto deliberativo.

La Commissione può valersi delle facoltà indicate dall'art. 50 della legge del 1877. Essa però, quando il reclamante ne faccia domanda, ha sempre obbligo di sentirlo, o personalmente o in persona di chi lo rappresenta legalmente, esclusi per altro i procuratori o mandatari speciali. La domanda per essere sentito può farsi o nel ricorso o anche per semplice lettera. Il presidente della Commissione deve avvertire tanto il reclamante, per mezzo dell'inserviente o del messo, a norma dell'art. 89, quanto l'agente, del giorno e dell'ora, in cui seguirà la discussione, affinchè vi possano intervenire, e dell'avviso dato deve farsi constare dagli atti.

Il giudizio della Commissione non può estendersi oltre i limiti delle contestazioni, salvo il disposto degli articoli 43 e 50 della legge del 1877.

Art. 95

Art. 42 legge 1877 e 2 legge 1888.

Il giudizio della Commissione sui reclami deve essere pronunciato possibilmente entro 30 giorni dalla loro presentazione.

Ove l'agente o il contribuente domandino la discussione del reclamo, a senso dell'art. 2 della legge 10 giugno 1888, n. 5458, il presidente della Commissione farà conoscere, con apposito avviso agli interessati, il giorno fissato per la discussione.

Art. 96.

Art. 44 legge 1877.

Il presidente trasmette all'agente le testuali decisioni della Commissione, di mano in mano che vengono proferite, per ciascun contribuente o per ciascuna classe di reddito, unendovi i reclami le schede, i relativi documenti ed un elenco in doppio esemplare delle decisioni che trasmette.

Uno dei due esemplari è firmato dall'agente e restituito immediatamente al presidente.

Compiuti i lavori della Commissione, i processi verbali, registri ed atti, saranno trasmessi all'agente, che risponde della loro conservazione.

Art. 97.

Art. 46 e 51 legge 1877 e 1 legge 1888.

L'agente ha l'obbligo di notificare al reclamante la parte dispositiva della decisione, inviandogli apposito avviso entro sessanta giorni dalla avuta comunicazione della decisione, per essere recapitato nei modi e con le forme di cui all'art. 89.

L'avviso è trasmesso con elenco in due esemplari, uno dei quali firmato dal sindaco deve essere da questo immediatamente restituito all'agente in segno di ricevuta.

Possono i contribuenti chiedere all'agente di vedere il testo della decisione; ed anche domandarne la copia, la quale sarà spedita in carta semplice, mediante il correspettivo indicato al n. 5 della tariffa annessa alla legge 4 luglio 1897, n. 276 (testo unico).

Art. 98.

Art. 43 legge 1877.

La Commissione di prima istanza ha la facoltà di aumentare i redditi iscritti dall'agente e di iscrivere i cespiti di redditi che egli avesse omesso; e ciò tanto nel caso di reclamo per parte dei contribuenti, quanto nel caso in cui questi non abbiano reclamato, od abbiano confermato col silenzio i redditi stabiliti nel precedente accertamento, od abbiano aderito alle dichiarazioni o rettificazioni d'ufficio.

Questa facoltà cessa nelle Commissioni quando non essendovi contestazione sul reddito tra l'agente e il contribuente, il reddito stesso sia stato inscritto in ruolo.

Quando la Commissione intenda valersi della suddetta facoltà, deve, per mezzo dell'agente e nei modi di che all'art. 89, notificare la proposta di aumento o d'iscrizione al contribuente, il quale, entro venti giorni dalla notificazione, può reclamare alla Commissione stessa. La Commissione giudica sul reclamo, e la decisione è notificata nei modi stabiliti dall'articolo sopra citato.

Decorso il termine di venti giorni senza reclamo del contribuente, la somma di reddito proposta dalla Commissione diviene definitiva.

CAPITOLO VII.

Ricorsi alle Commissioni provinciali e alla centrale.

Art. 99.

Art. 46 legge 1877 e 1 legge 1888.

Dalle decisioni delle Commissioni di primo grado possono i contribuenti appellare alla Commissione provinciale entro il termine di giorni venti dalla notificazione dell'avviso di cui all'art. 97.

Può del pari appellare l'agente, e in questo caso deve avvertirne il contribuente con l'avviso col quale gli notifica la decisione della Commissione di prima istanza, esponendo i motivi dell'appello.

Nel termine perentorio di venti giorni da questa notificazione l'agente deve presentare alla Commissione provinciale il suo appello, di cui può tener luogo anche la copia dell'avviso suddetto.

Le decisioni non notificate ai contribuenti nel termine di sessanta giorni diventano definitive per la finanza, salvochè l'agente, con l'elenco restituito dal sindaco, provi di averle trasmesse al sindaco almeno dieci giorni prima della scadenza del termine stesso.

Art. 100.

Art. 46 e 48 legge 1877.

Quando lo stesso reddito venga accertato a un contribuente in due Comuni di distretti diversi, l'agente che riceve il ricorso contro la duplicazione, avvisa l'agente dell'altro distretto, il quale dovrà sospendere o far sospendere l'accertamento in corso, e mandare all'altro le sue deduzioni e il suo parere sulla questione di duplicazione.

A cura dell'agente che ha ricevuto il ricorso viene deferita la questione alla Commissione provinciale, se si tratta di distretti nella stessa Provincia, o alla centrale se trattasi di duplicazione fra Provincie diverse.

Risoluta la quistione di duplicazione, si proseguono gli atti di accertamento a cura della agenzia competente.

Art. 101.

Articoli 46 e 48 legge 1877.

Quando per un reddito definitivamente iscritto in un Comune venga da un agente iniziato l'accertamento in un altro distretto, la quistione di duplicazione, senza pregiudizio di ogni altra in merito all'accertamento, è del pari deferita alla Commissione provinciale o alla centrale, salvo il rinvio per la prosecuzione dell'accertamento, quando per ragione di luogo venga annullata la iscrizione definitiva e ritenuto legale l'accertamento nell'altro distretto.

Art. 102.

Articoli 46 e 47 legge 1877.

Per i ricorsi in appello verrà seguito il procedimento stabilito dagli articoli 91, 92, 94, 95, 96 e 97, e le Commissioni provinciali sono investite delle stessse facoltà da quegli articoli attribuite alle Commissioni di prima istanza. Esse però non sono tenute a procedere per classi nei giudizi sui redditi di cui all'art. 38 della

legge del 1877. In nessun caso possono pronunciare la decisione prima che siano decorsi venti giorni da quello della notificazione dell'appello.

La dichiarazione di cui all'art. 74 viene rilasciata dal prefetto.

I ricorsi sia del contribuente sia dell'agente in appello dalle decisioni delle Commissioni devono essere corredati di tutti gli atti e produzioni del giudizio di prima istanza, comprese le decisioni stesse.

Devono essere comunicati all'agente anche i controricorsi ed i documenti prodotti dai contribuenti contro gli appelli da esso presentati.

L'intendente di finanza od un suo rappresentante ha facoltà di prender parte alle adunanze della Commissione provinciale, però senza voto deliberativo.

La Commissione deve sentire in persona il reclamante nei casi e con le norme dell'art. 94.

Il presidente della Commissione provinciale, compiuti i giudizi, trasmette gli atti ed i verbali all'intendente, il quale provvede per la loro conservazione.

Art. 103.

Articoli 48 e 50 legge 1877 e 2 legge 1888.

Nei ricorsi alla Commissione centrale, nei casi ammessi dalla legge, si esporranno il fatto, le questioni ed i capi della decisione contestata, indicando gli articoli della legge o del presente regolamento che si affermano violati od erroneamente applicati.

Per questi ricorsi i contribuenti e gli agenti osserveranno quanto è prescritto per i ricorsi alle Commissioni provinciali.

La mancanza di ricorso entro i venti giorni dalla notificazione della decisione della Commissione provinciale rende definitivo il giudizio medesimo.

Nel caso indicato all'art. 50 della legge del 1877 la Commissione centrale deve sentire il reclamante, che ne abbia fatto domanda, con le norme del precedente art. 94.

Art. 104.

Art. 46 e 48 legge 1877.

Le Commissioni provinciali e la Commissione centrale devono indicare i motivi delle loro decisioni ogniqualvolta pronunziano sopra questioni di diritto.

Art. 105.

Art. 46, 48 e 51 legge 1877.

Per le decisioni proferite dalle Commissioni provinciale e centrale sarà osservato il disposto dell'art. 97.

Capitolo VIII.

Iscrizioni sul registro.

Art. 106.

L'agente inscrive nelle schede le modificazioni determinate dalle Commissioni di prima istanza, o provinciale o centrale, di mano in mano che gli pervengono le relative decisioni.

Art. 107.

I redditi definitivamente accertati al 15 novembre saranno inscritti sul registro.

Sono definitivamente accertati:

1° i redditi dichiarati, rettificati o confermati col silenzio dai possessori ed ammessi dall'agente;

2° i redditi concordati fra i possessori e l'agente;

3° i redditi aumentati o inscritti d'ufficio dalla Commissione di prima istanza, e non impugnati entro venti giorni dalla notificazione della proposta;

4° i redditi dichiarati d'ufficio o rettificati dall'agente e non contestati dai possessori avanti le Commissioni di prima istanza nel termine di venti giorni dalla notificazione delle dichiarazioni o rettificazioni d'ufficio;

5° i redditi determinati dalle Commissioni di prima istanza e non contestati dall'agente o dai possessori avanti la Commissione provinciale entro venti giorni dalla notificazione delle decisioni delle Commissioni di prima istanza;

6° i redditi determinati dalle Commissioni provinciali e non contestati dall'agente o dai possessori avanti la Commissione centrale entro giorni venti dalla notificazione delle decisioni di dette Commissioni;

7° i redditi incerti e variabili, dei quali fu fatta l'estimazione in secondo grado dalle Commissioni provinciali, quand' anche la estimazione sia contestata avanti la Commissione centrale; non si ritengono però definitivamente accertati i redditi anzidetti, tuttavolta che ne sia contestata la sussistenza o la tassabilità, oltre la estimazione;

8° i redditi determinati dalla Commissione centrale.

Art. 108.

Dei redditi, intorno ai quali al 15 novembre non sia ancora intervenuta la decisione definitiva delle Commissioni, l' agente tien nota in apposita tabella.

Quando poi sia seguita la decisione definitiva, l' agente procede alle occorrenti annotazioni sulle schede ed alla iscrizione dei redditi sul registro.

Qualora fra i redditi di uno stesso possessore alcuni siano definitivamente accertati al 15 novembre, ed altri a tal tempo non lo siano ancora, s'iscrivono nel registro soltanto i primi, e gli altri soltanto quando sia intervenuta la decisione definitiva delle Commissioni.

Capitolo IX.

Formazione e pubblicazione del ruolo.

Art. 109.

Art. 54, 55, 56, 57 e 58 legge 1877 e 2 legge 1894.

L'agente determina per ciascun contribuente il reddito da assoggettarsi all'imposta, secondo le norme indicate agli articoli 2 della legge 22 luglio 1894, n. 339, e 55, 56 e 57 della legge 24 agosto 1877, testo unico, e 53, 60 e 61 del presente regolamento; fa sulla scheda e sul registro il riepilogo dei redditi imponibili, e procede alla formazione del ruolo nel modo seguente:

1° iscrive, per ordine alfabetico, i nomi dei contribuenti;

2° iscrive i redditi definitivamente accertati;

3° rispetto ai redditi non definitivamente accertati:

a) iscrive la somma da esso proposta, quando siano trascorsi sessanta giorni dalla trasmissione del reclamo alla Commissione di 1° grado, e questa non abbia pronunziato il suo giudizio sul medesimo;

b) iscrive la somma denunziata, rettificata o confermata dal contribuente, quando non siano trascorsi i sessanta giorni dalla trasmissione del reclamo alla Commissione di 1° grado contro la rettificazione d'ufficio, salvo la facoltà di iscrivere in ruolo suppletivo la maggiore somma risultante dal giudizio della Commissione;

c) iscrive la somma determinata dalle Commissioni di prima istanza o provinciale, se al tempo della formazione del ruolo la Commissione provinciale o la centrale non abbia ancora pronunziato;

4° applica ai redditi tassabili l'aliquota dell'imposta con le relative addizionali;

5° iscrive l'imposta fondiaria principale di cui all'art. 9, 2° paragrafo, della legge del 1877 e vi applica il 5 per cento con gli aumenti ordinati dalla legge e con le relative addizionali;

6° fa la somma in ciascuna colonna per ogni pagina e la riporta nella ricapitolazione del ruolo.

Le addizionali all'imposta e agli aumenti accennati al n. 5 constano di due centesimi per lira per le spese di distribuzione, e degli aggi per la riscossione.

Art. 110.

Art. 58 legge 1877.

I ruoli devono essere spediti dall'agente all'intendente di finanza non più tardi del 15 dicembre.

L'intendente, di mano in mano che riceve i ruoli, li esamina e, riconosciutili regolari, li trasmette al prefetto.

Il prefetto rende esecutivi i ruoli e li restituisce all'intendente, il quale li invia al sindaco per la pubblicazione prescritta dall'art. 24 della legge 29 giugno 1902, n. 281, sulla riscossione delle imposte dirette (testo unico).

Capitolo X.

Accertamenti suppletivi.

Art. 111.

Art. 27 e 59 legge 1877 e art. 1° legge 1907.

L'agente fa d'ufficio la dichiarazione per i redditi sfuggiti all'accertamento principale e per i nuovi redditi sorti dopo il 30 aprile e non dichiarati dal contribuente.

Deve pure fare d'ufficio la rettificazione dei redditi definitivi che non fossero stati tassati nel ruolo principale per l'intero ammontare risultante dai relativi titoli.

Inoltre ha cura che siano iniziate e continuate le operazioni di accertamento per quei redditi che, sebbene accertati da esso o dalle Commissioni, non fossero stati compresi nel ruolo principale, o fossero stati annullati per la mancata o la irregolare notificazione degli avvisi.

I redditi contemplati in questo articolo sono determinati con le norme stabilite nel presente regolamento, esclusa la formazione e pubblicazione della tabella giusta l'art. 41 della legge del 1877, e sono assoggettati all'imposta mediante ruolo suppletivo.

Art. 112.

Art. 58 e 59 legge 1877.

Devono altresì essere iscritti nella scheda e nel registro e tassati in ruolo suppletivo:

a) i redditi che, quantunque dichiarati o rettificati d'ufficio prima della formazione del ruolo principale, non erano però in quel tempo divenuti definitivi per la pendenza del termine ad impugnarli stabilito dall'art. 91;

b) i nuovi e i maggiori redditi risultanti da decisioni definitive delle Commissioni non pervenute all'agente prima della formazione del ruolo principale, o risultanti da sentenze dell'autorità giudiziaria;

c) i redditi che, quantunque definitivamente accertati, non furono per errore materiale compresi nel ruolo principale.

Art. 113.

Art. 54, 55, 56, 57 e 58 legge 1877.

I ruoli suppletivi vengono formati con le regole del precedente art. 109, e pubblicati con le norme all'uopo stabilite dal regolamento per la riscossione delle imposte dirette.

Capitolo XI.

Ricorsi in via amministrativa posteriori al ruolo.

Art. 114.

Art. 36 e 39 legge 1877 e art. 3 legge 1888.

Entro sei mesi dall'ultimo giorno della pubblicazione del ruolo possono i contribuenti fare opposizione all'intendente di finanza, anche mediante semplice scheda di rettifica, per essere stata omessa o per non essere stata fatta a forma dell'art. 89 la prescritta notificazione degli avvisi di accertamento, senza pregiudizio del loro diritto di ricorrere alle Commissioni.

L'intendente, ove gli risulti fondata tale opposizione, provvederà per lo sgravio delle quote d'imposta non legalmente inscritte, ordinando all'agente di riprendere le operazioni di accertamento.

Art. 115.

Art. 52 legge 1877 e art. 3 legge 1888.

Per gli errori materiali di cui è parola nell'art. 52 della legge del 1877 i contribuenti possono, entro sei mesi dall'ultimo giorno della pubblicazione del ruolo e mediante semplice scheda di rettifica, ricorrere all'intendente, il quale dà la sua decisione.

Ove l'errore sia stato rilevato d'ufficio, dovrà l'agente, e, occorrendo, l'esattore, entro il termine medesimo e con scheda di rettifica, provocarne la correzione dall'intendente di finanza.

Art. 116.

Art. 46 e 48 legge 1877 e art. 3 legge 1888.

Per la doppia iscrizione di uno stesso reddito nel ruolo di un Comune o nei ruoli di due Comuni nella stessa Provincia o di due provincie diverse, quando non se ne contesti nè l'ammontare, nè l'esistenza, può il contribuente, entro sei mesi dall'ultimo giorno della pubblicazione dei ruoli e mediante semplice scheda di rettifica, ricorrere all'Intendenza di finanza o al Ministero, secondo che la duplicazione siasi verificata nei ruoli di due Comuni della stessa Provincia o di due provincie diverse, e ciò senza pregiudizio del diritto di ricorrere alla Commissione provinciale o alla centrale.

Le duplicazioni rilevate d'ufficio dovranno essere corrette nei modi indicati nel secondo paragrafo dell'articolo precedente.

Art. 117.

Art. 24 legge 1877 e art. 3 legge 1888.

Entro tre mesi dall'ultimo giorno della pubblicazione del ruolo, i contribuenti, che non avendo fatta la dichiarazione o rettificazione si ritenessero aver confermato col silenzio il reddito stabilito nell'accertamento precedente, possono ricorrere alla Commissione di prima istanza e provare che nel tempo in cui doveva farsi la dichiarazione il reddito non esisteva o era esente dall'imposta o soggetto alla ritenuta.

Ast 118.

Articoli 64 e 66 legge 1877 e 3 legge 1888.

Si fa luogo allo sgravio d'imposta per cessazione di reddito:

a) quando la cessione o l'esazione totale o parziale del capitale sia provata nei modi dell'art. 66 della legge del 1877, e la perdita totale o parziale sia giustificata;

b) quando per i crediti, per i quali il creditore ha proceduto con l'esecuzione immobiliare, sia provato dal giudizio di graduazione che il credito stesso non fu in tutto o in parte utilmente collocato;

c) quando sia provato che i redditi di categoria *C* e *D*, in somma definita siano cessati in tutto o in parte;

d) quando sia provato che i redditi variabili delle categorie *B* e *C* siano cessati intieramente, non mai quando i redditi siano stati semplicemente trasformati o cambiati con altri redditi mobiliari.

Nel caso di passaggio di un esercizio di industria, commercio, professione od arte da un possessore ad un altro non sarà ammessa la cessazione rispetto al precedente possessore, quando esso non indichi il nome e cognome del suo successore.

La domanda di sgravio si fa con ricorso diretto all'intendente, od anche mediante semplice scheda, della quale dovrà essere rilasciata ricevuta.

La domanda di sgravio dev'essere presentata entro tre mesi dall'ultimo giorno della pubblicazione del ruolo o dall'avvenuta cessazione, secondo che questa è anteriore o posteriore alla pubblicazione stessa.

L'agenzia esamina la denuncia e quando, nella sua competenza,

riconosca in linea di fatto che la cessazione ebbe luogo, propone senz'altro lo sgravio della partita.

Dal giudizio dell'intendente è ammesso ricorso alla Commissione di prima istanza entro il termine di venti giorni dalla notificazione del giudizio stesso.

Quando l'intendente non creda giustificata la cessazione, rinvia di uffizio l'esame e la decisione della domanda alla Commissione di prima istanza, facendone dare notifica all'interessato.

Decorsi i tre mesi dalla cessazione o dall'ultimo giorno della pubblicazione del ruolo, può il contribuente ricorrere, ma lo sgravio si concede soltanto a contare dal giorno della presentazione del ricorso, del quale dovrà essere rilasciata ricevuta.

Art. 119.

Art. 24, 36, 39, 64 e 66 legge 1877.

Nei casi contemplati nei due articoli precedenti e nell'art 114 dalla decisione della Commissione di prima istanza possono tanto l'agente quanto i contribuenti appellare alla Commissione provinciale, e contro la decisione di questa possono ricorrere alla Commissione centrale.

Per la forma, trasmissione e risoluzione dei ricorsi stessi sarà seguito il procedimento ordinario stabilito dal presente regolamento.

Capitolo XII.

Ricorsi all'autorità giudiziaria.

Art. 120.

Art. 53 legge 1877.

Per le questioni che non siano state definitivamente risolute in via amministrativa prima della formazione del ruolo, o per quelle contemplate negli articoli 117 e 118 il termine di sei mesi per adire l'autorità giudiziaria non decorre che dal giorno della notificazione al contribuente dell'ultima decisione delle Commissioni, che sia definitiva per sua natura o tale sia divenuta per mancanza d'appello, ai termini degli articoli 91, 102 e 103.

In tutti i casi il ricorso all'autorità giudiziaria deve essere corredato del certificato dell'eseguito pagamento delle rate d'imposta scadute.

Qualora i ricorsi siano risoluti in senso favorevole ai contribuenti, si fa luogo al rimborso della somma indebitamente pagata dopo che la sentenza sia passata in giudicato, e si fanno le opportune annotazioni sul registro e sul ruolo.

TITOLO III.

Disposizioni diverse

—

Art. 121.

Art. 42 e 46 legge 1877.

Con l'insediamento delle nuove Commissioni di prima istanza e provinciali cessano di funzionare quelle nominate anteriormente.

I ricorsi rimasti insoluti presso le Commissioni cessanti saranno definiti dalle nuove Commissioni.

Art. 122.

Art. 69 legge 1877.

L'applicazione delle sopratasse per omessa o inesatta dichiarazione dei redditi di ricchezza mobile si fa con le norme della legge 23 giugno 1873, n. 1444 (serie 2ª) e del decreto 31 agosto 1873, n. 1566 (serie 2ª).

L'applicazione delle pene pecuniarie, di cui all'art. 69 della legge 24 agosto 1877, n. 4021 (serie 2ª), e di quelle di cui all'articolo 7 della legge precitata del 23 giugno 1873 sarà fatta dall'autorità giudiziaria, e la riscossione sarà effettuata a cura dei ricevitori del registro nei modi stabiliti per le pene pecuniarie.

Art. 123.

Art. 68 e 69 legge 1877.

La prova della denunzia dei redditi o dei crediti di cui agli articoli 68 e 69 della legge del 1877 deve darsi mediante certificato dell'agenzia delle imposte: quella del pagamento dell'imposta scaduta mediante la presentazione delle quietanze dell'esattore; quando si tratti di imposta non ancora inscritta in ruolo, se ne dovrà far constare dall'agente nel certificato.

Art. 124.

Art. 64 legge 1877.

Per ottenere la sospensione di inscrizione dell'imposta in ruolo nel caso del primo paragrafo dell'art. 64 della legge del 1877, i contribuenti debbono presentare all'agenzia delle imposte il certificato in carta semplice del cancelliere giudiziario, che attesta, secondo i casi, o del decorrimento del termine fissato dall'art. 709 del Codice di procedura civile, per il deposito della domanda di collocazione, o dell'eseguito deposito della domanda stessa.

Nel caso del secondo paragrafo dell'articolo stesso il contribuente dovrà, o dare in comunicazione all'agente, perchè ne prenda nota, la sentenza che dichiara l'insussistenza totale o parziale del credito, o esibire un certificato della cancelleria giudiziaria che attesta della eseguita pubblicazione della sentenza.

Art. 125.

Art. 64 legge 1877.

Dalle agenzie delle imposte sarà tenuto un registro per annotarvi i redditi, dei quali si sospende l'iscrizione nei ruoli e per notarvi l'esecuzione dei rimborsi o delle iscrizioni suppletive secondo i risultati dei giudizi.

I cancellieri dell'autorità giudiziaria hanno obbligo di notificare alle agenzie delle imposte i risultati dei giudizi di espropriazione e graduazione e di informarle della definizione in appello delle questioni relative a crediti dichiarati inesistenti con sentenza di prima istanza.

Art. 126.

Art. 36 e 39 legge 1877.

Le schede e gli avvisi per atti dell'agenzia, o per decisioni delle Commissioni o degli uffici amministrativi, devono essere dall'agente o notificati ai contribuenti per mezzo di messi speciali, o spediti al sindaco, il quale ne cura la notificazione ai contribuenti per mezzo dei serventi comunali.

Art. 127.

Le cifre portate sui ruoli non possono mai essere cancellate nè corrette.

Gli sgravi nei casi previsti dalla legge e dal regolamento sono ordinati dall'intendente di finanza ed eseguiti nei modi all'uopo stabiliti dal regolamento per la riscossione delle imposte dirette

Art 128.

I modelli per il servizio della imposta di ricchezza mobile in esecuzione della legge e del presente regolamento sono determinati dal ministro delle finanze.

Art. 129.

Articoli 42 e 46 legge 1877.

La direzione generale delle imposte dirette può delegare agli intendenti di finanza le attribuzioni che le sono affidate dal capitolo secondo del titolo II.

Parimente il prefetto può delegare ai sottoprefetti le attribuzioni che gli sono affidate dagli articoli 8 e 13.

Art. 130

Tutto il carteggio fra i pubblici uffiziali dell'ordine amministrativo, anche provinciale e comunale, o fra le Commissioni o i di-

versi uffici pubblici, nell' interesse generale del servizio della imposta sui redditi della ricchezza mobile, in conseguenza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, può circolare in franchigia, purchè sia diretto sempre all' ufficio, senza indicazione del nome della persona che lo esercita, e porti sulla soprascritta il contrassegno a bollo somministrato dall'Amministrazione delle poste, e in mancanza di questo, la qualità del mittente con la sua sottoscrizione.

Visto, d' ordine di Sua Maestà:
Il ministro delle finanze
LACAVA.

Il numero 567 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 21 della legge 13 luglio 1905, n. 400, portante provvedimenti a favore dei danneggiati del 1° semestre 1905, e dagli uragani del 23 e 25 giugno dello stesso anno;

Veduto il R. decreto 26 agosto 1906, n. 508, che stabilisce la ripartizione dei due milioni di mutui agrarî tra le Provincie del Regno, danneggiate dalle alluvioni;

Sentita la Commissione reale, di cui all'art. 12 della legge anzidetta, istituita con R. decreto 16 novembre 1905, n. 580;

Veduta la lettera 21 maggio 1907, n. 7787 del prefetto di Forlì;

Vedute le lettere 30 maggio 1907, e 1° giugno 1907, dei prefetti di Cagliari e di Catanzaro, con le quali dichiarano che non furono iniziate in quelle Provincie operazioni di prestiti agrarî;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, e con quelli del tesoro, delle finanze e dei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La concessione delle somme di L. 50,000 e di L. 15,000 sui due milioni di mutui agrarî, di cui all'art. 21 della legge 13 luglio 1905, n. 400, assegnate con il R. decreto 26 agosto 1906, n. 508, a favore delle provincie di Cagliari e di Catanzaro è revocata.

Art. 2.

Le somme anzidette sono portate in aumento alle lire duecentomila assegnate con il R. decreto stesso alla provincia di Forlì.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 giugno 1907.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
F. COCCO-ORTU.
CARCANO.
LACAVA.
GIANTURCO

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

Il numero **CCCIII** *(parte supplementare) della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la Sovrana risoluzione 24 luglio 1838, con cui il privato stabilimento di educazione del sacerdote Giorgio Rotondi in Gorla Minore veniva dichiarato pubblico Istituto sotto la tutela immediata dell' I. R. Governo;

Veduto l'istrumento in data 15 maggio 1839 a rogito del notaio dott. Francesco Sormani in Milano, con cui in esecuzione della predetta Sovrana risoluzione l'Istituto Rotondi veniva dal fondatore dotato di un proprio patrimonio e venivano fissate le norme per l' amministrazione di esso;

Veduto il testamento dello stesso sacerdote Rotondi, in data 28 ottobre 1841, col quale venivano istituiti due posti di studio nel collegio stesso a benefizio dei discendenti in linea maschile dal capostipite comune ad esso G. Rotondi;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato lo statuto organico del R. collegio Rotondi in Gorla Minore, annesso al presente decreto e firmato d'ordine Nostro dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 14 luglio 1907.

VITTORIO EMANUELE.

RAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

STATUTO organico del R. collegio Rotondi in Gorla Minore.

Art. 1.

Il collegio di Gorla Minore, fondazione scolastica laicale di patronato regio che, ora chiamasi Rotondi, conta ormai trecento anni di vita. Esso fu assunto in tutela diretta dello Stato in forza dell'istromento 15 maggio 1839 a rogito del notaio dott. Francesco Sormani. Con tale istromento, previa l'approvazione Sovrana, e con l'intervento del delegato del Governo il sacerdote Giorgio Rotondi, proprietario allora della casa di educazione pei giovanetti in Gorla Minore, costituiva detto suo privato stabilimento in pubblico collegio legandovi il suo nome e ponendolo sotto la tutela dello Stato a condizione che si mantenga ognora coi frutti della privata sua dotazione e coi propri mezzi particolari, senza che possa mai, per qualsivoglia cagione, essere autorizzato a chiedere il minimo sussidio a carico dello Stato (art. 1° dell'atto di fondazione).

Art. 2.

Il R. collegio Rotondi si mantiene esclusivamente colle rette dei convittori e con le rendite che gli provengono dal patrimonio assegnatogli in dotazione dal benefico fondatore aumentato dagli

avanzi verificatisi durante le precedenti gestioni e di quelli che in seguito potranno verificarsi.

Art. 3.

Il R. collegio Rotondi ha per iscopo di promuovere e favorire l'educazione e l'istruzione dei giovinetti fino al compimento degli studi elementari e secondari. Si possono ammettere alunni esterni alle scuole, previo pagamento delle tasse prescritte.

Art 4.

In forza della disposizione testamentaria del fondatore in data 23 ottobre 1841 e mediante elargizione di apposito capitolato dal medesimo assegnato al collegio e in parte ipotecato sui fondi, come sopra, ceduti al collegio, e in parte vincolato sopra certificati nominativi di rendita italiana, spettano due posti gratuiti da conferirsi ad individui della famiglia e cognome Rotondi, discendenti dal capostipite comune ad esso sacerdote Rotondi. Qualora mancassero le persone che dal fondatore furono designate a godere di quel beneficio le rendite rispettive si devolveranno a vantaggio del collegio, dopo osservato quanto venne disposto dalla Convenzione avvenuta in data 4 gennaio 1879 tra l'amministrazione del collegio e gli agnati Rotondi, colla quale si ammette il diritto negli agnati stessi di ritenere accumulabili a loro favore tutte le piazze che non verranno occupate dagli aventi diritto, in modo però che tale accumulamento non dia loro diritto mai di occuparne annualmente un numero maggiore di quattro, e cioè le due portate dal testamento e due delle accumulate, ma limitate anch'esse dalla prescrizione decennale, in modo che gli agnati Rotondi non possano fruire che di quelle accumulate nel decennio in cui faranno la domanda, che dovrà essere presentata in iscritto alla direzione del collegio tre mesi prima dell'incominciamento dell'anno scolastico.

Pei nuovi posti gratuiti, se ed in quanto potranno in seguito venire istituiti a tenore dell'art. 9 della fondazione, verranno assegnati dal Governo a mezzo del signor prefetto della Provincia.

Art. 5.

Il R. collegio Rotondi è amministrato da una Commissione composta di tre membri nominati dal Governo scelti di preferenza tra persone dimoranti nel comune di Gorla Minore o limitrofi su proposta del prefetto della Provincia. Essi durano in carica per un triennio, rinnovandosi ogni anno per un terzo in ordine di anzianità. Non potranno essere riconfermati successivamente più di una volta. La presidenza spetta sempre all'anziano.

Art. 6.

La Commissione amministratrice si radunerà una volta al mese in via ordinaria ed in via straordinaria ogni qualvolta il presidente lo crederà opportuno oppure due dei membri ne facciano domanda.

Spetta alla Commissione il proporre al Consiglio provinciale scolastico la persona del rettore, il quale sarà confermato con decreto prefettizio. La nomina dei professori e dei censori sarà fatta dalla Commissione, sentito il rettore e con l'approvazione del Consiglio provinciale scolastico. Per ciò che concerne gli istitutori ed il personale inserviente provvede il rettore d'accordo colla Commissione.

Art 7.

La Commissione delibera a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente. La convocazione della Commissione così in via ordinaria, che in via straordinaria, dovrà essere preceduta da un avviso contenente l'ordine del giorno da trattarsi il quale dovrà essere notificato ai singoli membri almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza. Alle sedute interverrà il rettore, il quale funzionerà da segretario.

Art 8.

Ogni anno non più tardi del mese di novembre, sarà presentato alla Commissione il bilancio preventivo dell'Istituto compilato per cura del rettore. La Commissione lo trasmette, colle sue osservazioni, entro il mese di dicembre al Consiglio provinciale scolastico.

Spetta pure al Consiglio provinciale scolastico l'approvazione del consuntivo dell'esercizio precedente, che dovrà essere sottoposto al suo esame non più tardi del mese di maggio insieme ai documenti giustificativi.

Art. 9.

Il rettore ha la direzione didattica e disciplinare dell'Istituto. Esso inoltre eroga le somme nei limiti stabiliti dal bilancio preventivo o secondo i bisogni dell'Istituto.

Per lo storno eventuale dei fondi da un capitolo all'altro dovrà essere debitamente autorizzato dalla Commissione amministratice

Art. 10.

Tutte le spese dovranno essere pagate in base a mandati firmati dal presidente e da un membro della Commissione amministratrice all'uopo delegato, con l'imputazione del capitolo del bilancio sul quale devono essere pagate. Così delle riscossioni fatte, come dei pagamenti eseguiti dovrà essere preso nota nel giornale di Cassa tenuto dal rettore.

Art. 11.

Il rettore e gli amministratori che ordinassero spese non prevedute in bilancio e non autorizzate dall'autorità tutoria saranno personalmente responsabili del danno recato all'Istituto.

Visto d'ordine di Sua Maestà :
Il ministro della pubblica istruzione
RAVA.

Relazione *di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a* **S. M. il Re**, *in udienza del 19 luglio 1907, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Santo Stefano al Mare (Porto Maurizio).*

SIRE!

L'Amministrazione comunale di Santo Stefano al Mare funziona irregolarmente, come è stato accertato da un'inchiesta eseguita in quel Comune.

Per il prolungamento del lastricato di una via interna si è erogata una spesa superiore a quella prevista in bilancio in esecuzione di un cotratto non vistato dall'autorià competente e pagata senza collaudo dei lavori.

Si sono iscritti nell'elenco delle comunali alcune strade ritenute invece di natura vicinali, allo scopo di mantenerle e migliorarle, più che nell'interesse pubblico, a vantaggio dei rappresentanti del Comune, e di parenti ed amici dei medesimi.

A due medici condotti è stato corrisposto lo stipendio, malgrado che le nomine relative fossero state annullate dal prefetto.

Solo dopo vive premure dell'autorità prefettizia si è ottenuto che all'ufficio comunale fosse preposto un segretario munito di patente, mentre, per lungo tempo e oltre i limiti dell'autorizzazione del prefetto, le funzioni ne erano state affidate a un maestro elementare non adatto all'ufficio tanto che la segreteria era tenuta con la massima incuria.

Altra grave irregolarità, determinata da ragioni di parte, fu quella del licenziamento di un medico condotto, deliberato dalla rappresentanza consorziale convocata dal sindaco essendo intervenuti alla seduta due rappresentati del comune di Riva Ligure, la

cui nomina era stata sospesa dal sottoprefetto o fu poi annullata dal prefetto.

Il Consiglio, dichiarato decaduto uno e dimessisi altri due degli oppositori, è ridotto a dodici consiglieri sui quindici assegnati, e quelli in carica sono ligi all'Amministrazione per modo che manca ogni controllo sull'andamento della cosa pubblica, ed il sindaco ha perduto ogni prestigio dopo che, nell'anno scorso, ha subìto due procedimenti penali per falso e per peculato, nei quali, malgrado l'assoluzione, la sua condotta non apparve corretta.

Poichè l'attuale Amministrazione non dà alcun affidamento di voler ispirare i propri atti ai bisogni del Comune e al pubblico interesse, è indispensabile, come ha riconosciuto il Consiglio di Stato in adunanza del 12 corrente, lo scioglimento di quel Consiglio comunale.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 295 e 296 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 maggio 1898, n. 164;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Santo Stefano al Mare, in provincia di Porto Maurizio, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. dott. Guido Farello è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 19 luglio 1907.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO ATTIVO PERMANENTE.

Stato maggiore generale.

Con R. decreto del 21 luglio 1907:

Zoppi cav. Gaetano, colonnello comandante 33 fanteria, promosso maggiore generale e nominato comandante brigata Re.

Arma dei carabinieri reali

Con R. decreto del 14 luglio 1907:

L'anzianità di grado dei sottonominati sottotenenti è portata alla data per ciascuno indicata:

Storni Geremia, legione Milano, 21 luglio 1902, precedendo nel ruolo il sottotenente Scaramella Giuseppe.

Siro-Brigiano Giacomo, id. Palermo, 19 settembre 1903, id. id. id. Guarino Saverio.

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 9 giugno 1907:

Etna cav. Donato, colonnello comandante 8 fanteria, esonerato dall'anzidetto comando e nominato comandante 7 alpini.

Bolgheroni cav. Pietro, tenente colonnello 52 id., promosso colonnello e nominato comandante 8 fanteria.

Con R. decreto del 23 giugno 1907:

Lomazzi Adolfo, capitano in aspettativa speciale — Galati cav. Alberto, id. 87 fanteria, collocati in posizione ausiliaria, per ragione di età, dal 1° luglio 1907.

Con R. decreto del 27 giugno 1907:

Nicoletti-Altimari cav. Arnoldo, capitano in aspettativa speciale, rimosso dal grado e dall'impiego.

Con R. decreto del 14 luglio 1907:

Ermacora Francesco, tenente in aspettativa, richiamato in servizio dal 1° agosto 1907.

Con R. decreto del 21 luglio 1907:

Traniello cav. Leobaldo, tenente colonnello 65 fanteria, promosso colonnello, con riserva di anzianità, e nominato comandante 2 fanteria.

Geranzani cav. Alessandro, id. 31 id., collocato in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio.

Frassinetti Romeo, capitano 30 fanteria — Campurra Beniamino, id. 15 id. — Marullo Alfredo, id. 42 id., collocati in aspettativa speciale.

Arma di cavalleria.

Con R. decreto dell'11 luglio 1907:

Cuturi Guglielmo, capitano in aspettativa, richiamato in servizio.

Con R. decreto del 19 luglio 1907:

Bazzoli cav. Luigi, tenente colonnello reggimento Genova cavalleria, collocato in aspettativa per infermità provenienti dal servizio.

Lampertico Fedele, tenente id. Genova cavalleria, id. id. per motivi di famiglia.

Trissino Giovanni, id. in aspettativa per motivi di famiglia, l'aspettativa anzidetta è prorogata.

Nodari Felice, sottotenente id. id., id. id. è prorogata.

(Continua).

MINISTERO DELLE FINANZE

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Veduto il Ministeriale decreto 15 settembre 1903, n. 20,390, mediante il quale fu aperto il concorso per esami a numero 80 posti di volontario nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette;

Veduti i processi verbali della Commissione esaminatrice, nominata giusta i Ministeriali decreti 13 ottobre 1906, n. 21,433, e 31 stesso mese, n. 23,495;

Determina:

È approvata la seguente tabella graduale dei vincitori del suddetto concorso:

N. d'ordine	COGNOME E NOME	Totale dei punti riportati	Titolo di studi	Data di nascita	
1	De Nava Ferdinando	86.33	Laurea giurisprudenza	29 gennaio	1881
2	Morelli Aurelio	82.66	Licenza ragioneria	10 id.	1883
3	Vendittelli Arturo	78.83	Laurea giurisprudenza	20 marzo	1885
4	Domino Alfredo	78.50	Id.	12 giugno	1884
5	Arduin Gaetano	78.16	Id.	12 febbraio	1885
6	Borchi Igino	74.66	Id.	24 marzo	1881
7	Castellano Davide	74.66	Licenza ragioneria	26 aprile	1886
8	Librino Filippo	74.16	Studente giurisprudenza	26 maggio	1883
9	Guzzardi Francesco	74	Licenza ragioneria	13 agosto	1888
10	Costa Francesco	73.66	Laurea giurisprudenza	5 aprile	1881
11	Landolfi Giuseppe	72	Studente giurisprudenza	30 novembre	1885
12	Campisi Paolo	71.50	Laurea giurisprudenza	28 settembre	1882
13	Aldanese Corrado	71.50	Licenza ragioneria	9 maggio	1884
14	Marino Giuseppe	71.50	Licenza liceale	8 giugno	1884
15	Degli Atti Enrico	71.33	Laurea giurisprudenza	20 ottobre	1881
16	Panaro Francesco	71	Licenza liceale	13 agosto	1885
17	Spagni Mario	70.83	Laurea giurisprudenza	2 ottobre	1883
18	Riccio Giuseppe	70.50	Licenza liceale	4 gennaio	1888
19	Casini Alfredo	70.33	Licenza ragioneria	17 agosto	1886
20	Perugia Salomone Gino	70.33	Studente Università fisica matematica	14 settembre	1886
21	Fogliotta Carlo	70	Licenza ragioneria	2 luglio	1888
22	Bolla Vittorio	69.83	Laurea giurisprudenza	7 gennaio	1884
23	Battista Alfredo	69.66	Id.	6 id.	1884
24	Levi Salomone	69	Diploma notarile	19 agosto	1883
25	Salemi Salvatore	68.50	Licenza liceale	25 dicembre	1883
26	Corvini Antonio	68.50	Id.	31 luglio	1888
27	Tinti Tito	68.50	Id.	23 agosto	1888
28	D'Andrea Francesco	68.33	Id.	23 luglio	1884
29	Pileggi Alfredo	68.83	Licenza ragioneria	13 ottobre	1886
30	Cavaliere Giulio	68.16	Id.	14 novembre	1885
31	Fazio Guido	68	Licenza liceale	17 ago to	1883
32	Calderone Giov. Battista	68	Studente giurisprudenza	20 febbraio	1883
33	Costantini Pio	67.66	Licenza ragioneria	8 giugno	1882
34	De Agazio Francesco	67.66	Licenza liceale	1 gennaio	1884
35	Breber Ernesto	67.66	Id.	17 luglio	1885
36	Ioime Giovanni	67.33	Id.	7 febbraio	1883
37	De Lorenzo Luigi	67	Licenza ragioneria	13 luglio	885
38	Mascia Augusto	66.83	Licenza ragioneria	26 dicembre	1887
39	Cianciarulo Vincenzo	66.66	Id.	22 luglio	1882
40	Vanderlingh Luigi	66.66	Licenza liceale	16 agosto	1885
41	Baffi Arturo	66.50	Id.	16 luglio	1886
42	Scardia Carlo	66.33	Licenza ragioneria	25 febbraio	1884
43	Molendi Augusto	66.33	Id.	30 agosto	1884
44	Talassano Alessandro	66.33	Studente giurisprudenza	12 luglio	1885
45	Presutti Giovanni	66	Licenza liceale	20 »	1881

N. d'ordine	COGNOME E NOME	Totale dei punti riportati	Titolo di studi	Data di nascita	
46	Ara Ernesto	65.83	Studente giurisprudenza	23 maggio	1882
47	La Viola Benedetto	65.83	Diploma notaro	7 dicembre	1883
48	Musaio Somma Osvaldo	65.83	Licenza liceale	23 agosto	1885
49	Pirelli Ettore	65.83	Id.	17 »	1886
50	Xibilia Gaetano	65.83	Licenza ragioneria	28 aprile	1887
51	Bevilacqua Attila	65.66	Laurea giurisprudenza	3 marzo	1881
52	Santini Michele	65.66	Licenza ragioneria	21 settembre	1883
53	Orlando Giuseppe	65.33	Studente giurisprudenza	9 »	1883
54	Schiraldi Giuseppe	65.16	Id.	11 agosto	1883
55	Grana Carlo	65.16	Licenza liceale	26 aprile	1886
56	Russo Luigi E.	65	Id.	5 agosto	1881
57	Marullo Salvatore	65	Licenza ragioneria	16 ottobre	1881
58	Coletta Gustavo	65	Licenza liceale	16 marzo	1886
59	Cirillo Cesare	65	Licenza ragioneria	10 luglio	1887
60	Aliquò Francesco	64.83	Licenza fisico-matematica	17 settembre	1882
61	Dagna Mario	64.83	Licenza liceale	6 novembre	1886
62	Cognetta Pasquale	64.66	Id.	16 aprile	1884
63	Patimo Giovanni	64.33	Id.	29 luglio	1883
64	Cagnacci Giovanni Battista	64	Id.	26 giugno	1884
65	Caruso Mario	64	Id.	15 settembre	1884
66	Rinaldoni Aldo	64	Id.	28 giugno	1885
67	Rubini Raffaele	64	Id.	4 ottobre	1886
68	Russo Carmelo	63.83	Id.	2 agosto	1887
69	De Rosa Giacomo	63.66	Id.	28 ottobre	1883
70	Ussani Giuseppe	63.66	Id.	8 dicembre	1887
71	Panu Angelino	63.33	Id.	31 marzo	1887
72	Uccello Michele	62.66	Studente giurisprudenza	24 ottobre	1880
73	Valenti Ernesto	62.33	Licenza ragioneria	21 »	1886
74	Forchielli Giuseppe	62.16	Studente giurisprudenza	30 aprile	1885
75	Farinosi Giulio	62	Licenza liceale	17 luglio	1884
76	Sgalambro Aurelio	62	Id.	31 gennaio	1888
77	Coco Francesco	61.83	Studente giurisprudenza	1 maggio	1882
78	Oliveri Corrado	60.50	Licenza liceale	24 gennaio	1886
79	Ceccarelli Severino	60.50	Licenza ragioneria	8 giugno	1887
80	Lurigila Leonardo	60	Licenza liceale	14 marzo	1882

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 11 giugno 1907.

Il ministro: LACAVA.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Comunicato.

Con decreto del 6 agosto 1907 il ministro di agricoltura, industria e commercio vista la deliberazione della Deputazione provinciale di Verona, ha imposto i provvedimenti curativi delle piante infette dalla *Diaspis pentagona* nel comune di S. Ambrogio Valpolicella.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

Rettifica d'intestazione (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè: n. 831,117 d'iscrizione sui registri della Direzione generale per L. 85, al nome di Reale *Ludovica* del vivente Domenico

minore, sotto la patria potestà di detto suo padre, domiciliato in Genova, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Reale *Caterina Ludovica*, ecc., il resto come sopra, vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 7 agosto 1907.

Per il direttore generale
ZULIANI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0 cioè: n. 290,786 d'iscrizione sui registri della Direzione generale (corrispondente al n. 1,129,522 del consolidato 5 0[0) per L. 63.75 — 59.50 al nome di Scannavino *Marianna* Catterina fu Luigi, minore sotto la tutela di Francesco Lucchetti fu Zaverio, domiciliata a Castiglione Chiavarese (Genova) fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Scannavino *Maria* Caterina fu Luigi, minore, ecc, vera proprietaria della rendita stessa

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 7 agosto 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 5 0[0, cioè: n. 1,032,147 d'inscrizione sui registri della Direzione generale, per L. 10,000 e n. 1,032,148 per L. 10,000, al nome di Weidlich *Rosalia* fu Sebastiano, moglie di Domenico De Angeli, domiciliata a Napoli, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Weidlich *Maria Rosalia* fu Sebastiano, moglie di Domenico De Angeli, domiciliata in Napoli, vera proprietaria delle rendite stesse.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 7 agosto 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 5 0[0 cioè: n. 1,283,723 di L. 235, n. 1,298,032 di L. 10, n. 1,211,804 di L. 115 e n. 1,211,806 di L. 35, al nome di Vigliani *Angela* di Giovanni, minore, sotto la patria potestà del padre domiciliata in Torino, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Vigliani *Carolina-Angela* ecc. come sopra vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 7 agosto 1907.

Per il direttore generale
ZULIANI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (2ª *pubblicazione*).

Il signor Conti Daniele camerlengo della Compagnia della morte in Civita Castellana ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 3792 ordinale, n. 38,841 di protocollo e n. 114,141 di posizione, statagli rilasciata dalla Direzione generale del Debito pubblico in data 24 giugno 1907, in seguito alla presentazione di un certificato della rendita di L. 23 50 del Debito pontificio 1860-64.

Ai termini dell'art. 334 del vigente regolamento sul Debito pubblico, si diffida chi[illegible] possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data [illegible] pubblicazione del presente avviso, senza che siano in[illegible] opposizioni, sarà consegnato al signor don Domenico Marsi fu Domenico il nuovo titolo proveniente dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, [illegible]rà di nessun valore.

Roma, il 7 a[illegible]

Il direttore generale
MANCIOLI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (3ª *pubblicazione*).

Il signor Giordani Enrico fu Giovanni, ha denunziato lo smarrimento delle ricevute nn. 1335 e 1415, stategli rilasciate dalla succursale della Banca d'Italia di Bologna, in data 13 e 28 maggio 1907, in seguito alla presentazione di nove cartelle della rendita complessiva di L. 130, consolidato 5 0[0, con decorrenza dal 1° gennaio 1907.

Ai termini dell'art. 334 del vigente regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati al signor Giordani Enrico fu Giovanni, i nuovi titoli provenienti dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione delle predette ricevute, le quali rimarranno di nessun valore.

Roma, il 7 agosto 1907.

Per il direttore generale
ZULIANI.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 8 agosto, in lire 100.00.

AVVERTENZA.

La media del cambio odierno essendo di L. 99.91 e quindi non superiore alla pari, pel rilascio dei certificati dei dazi doganali del giorno 8 agosto occorre il versamento in valuta in ragione di L. 100 per 100.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d' accordo

fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

7 agosto 1907.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi
3 3/4 % *netto*	102 06 35	100 18 35	101.67 51
3 1/2 % *netto*	100.95 31	99 20 31	100.59 17
3 % *lordo*	69 36 67	68.1[illegible]	68.51 75

CONC[illegible]I

MINIST[illegible] DELLA ISTRUZIONE [illegible]BBLICA

CONCORSO a una borsa di studio per il perfezionamento nella storia dell'arte medioevale e moderna, presso la R. Università di Roma.

Con le norme stabilite dai RR. decreti 23 luglio 1896, n. 413, e 16 febbraio 1905, n. 40, è bandito, fra i laureati in lettere presso le RR. Università del Regno, un concorso per esame a una borsa di studio, pel triennio scolastico 1907-908, 1908-909 e 1909-1910, con l'assegno di L. 1800 per ciascuno dei primi due anni, e di L. 3500 per il terzo anno, pagabili in rate mensili posticipate.

I concorrenti dovranno presentare a questo Ministero (Divisione III) la domanda di ammissione al concorso su carta bollata da L. 1.20 con l'indicazione precisa del loro domicilio, corredata della laurea in lettere, del certificato di cittadinanza italiana e di un attestato comprovante la conoscenza di due lingue straniere, cioè francese e inglese o tedesca.

Il termine utile per la presentazione delle domande è fissato a tutto il 15 ottobre 1907.

Gli esami consisteranno:

1° in una prova scritta nelle lingue francese e tedesca, ovvero francese e inglese, cioè traduzione di una pagina di storia dell'arte stampata in questi due idiomi, da compiersi nel termine di due ore. Sarà permesso l'uso del dizionario;

2° in una prova orale sopra argomenti di storia dell'arte, al fine di riconoscere le attitudini e la preparazione del concorrente a questo studio.

Sarà titolo di preferenza il certificato di frequenza ai corsi universitari di storia dell'arte e di estetica.

A ciascuno degli ammessi al concorso sarà fatto noto il giorno degli esami, i quali avranno luogo presso l'Università di Roma.

Roma, 31 luglio 1907.

Il ministro
RAVA.

2

Parte non Ufficiale

DIARIO ESTERO

La stampa europea seguita a commentare il convegno di Swinemünde.

Nella stampa francese, notevole è il commento del *Siècle*, il quale scrive: « La Russia si teneva da quasi tre anni all'infuori della politica europea. Essa vi rientra a braccetto della Germania e in condizioni che devono attirare l'attenzione, ma che non devono suscitare apprensioni, specialmente in Francia. Fra qualche settimana l'incontro di Edoardo VII e di Guglielmo II chiuderà per il momento le cerimonie delle strette di mano sovrane: e sarà una felice chiusura ».

Il *Daily Graphic*, dopo di avere constatato che i resoconti ufficiosi sull'intervista di Swinemünde sono, secondo l'uso della diplomazia, di un ottimismo vago, osserva che è soddisfacente apprendere che gli accordi russo-giapponese e anglo-russo sono stati comunicati alla Germania. «

Circa la re[illegible]one dell'atto di Algesiras, il giornale crede possibil[illegible]e la questione possa essere nuovamente discussa nell[illegible] [illegible]sima intervista fra l'imperatore Guglielmo ed il re Edoardo, perchè le potenze non saranno tranquille riguardo al Marocco, finchè questo non avrà ottenuto una maggiore libertà di azione.

La *Tribune* ha da Pietroburgo un telegramma secondo il quale la ricostituzione della flotta russa è stata discussa lungamente a Swinemünde ed è stato proposto che la Russia concluda con la Germania un prestito di 250 milioni di marchi, a condizione che tale somma sia esclusivamente destinata alla costruzione di navi da guerra, ordinate in Germania.

I giornali russi poi sono addirittura entusiasti del convegno dei due imperatori. Il *Novoje Vremia* constata con piacere la salda amicizia che unisce la Russia alla Germania, e dice che le buone relazioni tra i due paesi saranno una connessione con l'*entente* anglo-russa e garantiranno la pace del mondo.

La *Birjevija Viedemosti* osserva a sua volta che l'*entente* tra la Russia e l'Inghilterra non ha provocato malcontento. La Germania comprende che le potenze devono esser libere nelle loro simpatie e raccogliere vantaggi dove possono trovarne.

* * *

Mandano da Belgrado che una nota ufficiosa spiega così la causa dell'aggiornamento dei negoziati sul trattato di commercio austro-serbo:

« I due Governi non si sarebbero potuti intendere sulla base del regolamento provvisorio, se non riconoscendo reciprocamente la clausola della nazione più favorita. Ma la tariffa generale austro-ungarica è proibitiva per il bestiame morto proveniente dalla Serbia, essendo di 30 corone. Perciò alla Serbia non restava altro corrispettivo da chiedere, in compenso della clausola della nazione più favorita accordata all'Austria, se non la facoltà d'importare nel territorio austro-ungarico un certo numero di capi di bestiame vivo, importazione oggi proibita da disposizioni sanitarie, sulle quali l'Austria non ha voluto transigere.

« Il fatto che questa non ha adottato la proposta serba, e che non si è potuto combinare un accordo provvisorio, deve essere considerato come un insuccesso per tutte e due le parti contraenti e non per la Serbia soltanto ».

* * *

Per porre fine agli incidenti che periodicamente si rinnovano alla frontiera e per paralizzare l'audacia delle bande greco-bulgare, il Governo greco ha dato ordini severi alle autorità delle provincie limitrofe alla Turchia di arrestare qualsiasi gruppo armato o le per-

sone che mostrino l'intenzione di passare in Macedonia per unirsi alle bande insorte.

Il Ministero della guerra ha inviato anche una circolare ai comandanti di corpi di esercito domandando loro di compilare una lista degli ufficiali greci che siano assenti per congedo, per verificare se essi non abbiano approfittato del congedo per recarsi in Macedonia.

Il Governo è fermamente deciso a prendere tutte le misure di polizia interna per evitare il rinnovarsi dei fatti che hanno provocato le lagnanze formulate recentemente circa l'insufficienza di sorveglianza esercitata alla frontiera e l'appoggio dato da privati greci al movimento delle bande in Macedonia.

* * *

Mentre al Marocco, mercè il consenso delle potenze interessate, si è ormai iniziata un'azione energica intesa a metter fine all'anarchia che vi regna, l'incaricato di affari di Francia ha diretto una nota vibrata al Maghzen, invitandolo: 1° ad ordinare immediatamente alle autorità marocchine di Casablanca di mettersi sotto gli ordini del comandante delle truppe francesi; 2° a tutelare efficacemente la sicurezza dei francesi a Fez e nell'interno; 3° ad effettuare senza ritardo le riparazioni promesse per l'assassinio del dott. Mauchamp; 4° ad assicurare l'applicazione dell'atto di Algesiras.

Una nave mercantile francese è partita questa notte per Mazagan, per raccogliere gli europei che desiderassero di imbarcarsi.

Nello stesso tempo i rappresentanti della Francia hanno consegnato ai Governi delle potenze firmatarie dell'atto di Algesiras una nota sugli avvenimenti del Marocco.

La nota dice in sostanza che gli avvenimenti hanno sorpassato le misure decretate o che stavano per essere notificate, ed aggiunge che si afferma sempre maggiormente l'urgenza di organizzare la polizia nel Marocco, mentre è intenzione della Francia di mantenere e tutelare l'autorità del Sultano e l'integrità del suo Impero.

La nota annuncia che l'ordine, la sicurezza e la libertà del commercio saranno garentite a Casablanca e che gli autori dei massacri e degli attentati saranno puniti. Infine la nota dice che la polizia delle città e dei sobborghi sarà organizzata di concerto con la Spagna.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. M. il Re ed il Principe di Battenberg, provenienti da Sant'Anna di Valdieri, passarono stamane, alle 10.28, da Racconigi, diretti a Pont Canavese, da dove proseguirono per le caccie del gran piano di Ceresole.

S. A. R. il duca degli Abruzzi è giunto sulla R. nave *Varese* a Spezia, reduce dall'America.

S. A. R. si recò a visitare il comandante del Dipartimento. Nel pomeriggio è partito per Torino.

Consiglio provinciale. — Il Consiglio provinciale di Roma è convocato per lunedì 12 corr. in seduta pubblica alle ore 15.30.

Per gli emigranti. — Un comunicato del Commissariato dell'emigrazione informa che il Labor Information office for Italian (Ufficio gratuito di collocamento per gli emigranti italiani in Nuova York) pubblica che, malgrado le diffide fatte, numerosi nuclei di muratori italiani continuano a recarsi in New York, ove, come fu già avvertito, si verifica attualmente un certo ristagno nell'arte edilizia.

Rilevante è il numero di manovali e muratori stranieri che si trovano disoccupati in Nuova York, sia per la diminuzione dei lavori, sia perchè le imprese, nella grande maggioranza, non accettano che operai ascritti alle unioni di mestiere locali.

Si aggiunga che, anche indipendentemente da tale condizione di cose, muratori nostri difficilmente possono trovare da occuparsi negli Stati Uniti per la trasformazione avvenuta in questi ultimi anni nel sistema di costruzione.

Per questa trasformazione la richiesta dei muratori diminuisce ogni giorno più e quelli che già si trovano negli Stati Uniti sono in condizioni tristissime.

Un' utile pubblicazione. — La Direzione generale delle ferrovie dello Stato ha pubblicato testè un'elegantissima ed utile guida dell'Umbria, allo scopo di invogliare i forestieri a visitare codesta magnifica regione, abbondantissima di bellezze naturali forse più d'ogni parte d'Italia e ricca di opere d'arte. Tutti i suoi paesaggi pittoreschi vi sono descritti e ricordati con splendide illustrazioni, e le città di Assisi, Perugia, Orvieto, Gubbio, Todi, Spello, veri musei artistici, sono in questa guida passate in rassegna con diligente studio; la riproduzione dei monumenti e dei panorami di esse e dei centri minori forma poi altrettante pagine attraentissime di questo opuscolo, corredato di una carta dell'intera regione e di tutte le nozioni utili al viaggiatore, e di un formato assai grazioso e comodo. Tale guida, che sarà presto tradotta in varie lingue, è la prima di una serie che sarà pubblicata dalle ferrovie dello Stato e che formerà nel suo complesso un'opera interessante ed utile per chi visiterà il nostro bel paese.

Marina militare. — La R. nave *Varese* è partita da Golfo Palmas per Spezia.

Marina mercantile. — È giunto da Hong-Kong il *Levanzo*, della N. G. I., proveniente da Bombay. Da Gibilterra ha transitato per l'America il *Toscana*, della Società Italia. Il *Virginia*, del Lloyd italiano, ha transitato ieri da Capo Tarifa diretto a Genova.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

LONDRA, 7. — Un dispaccio da Tangeri al *Daily Mail* dice che il *Galilée* ha sbarcato a Casablanca cannoni e proiettori elettrici.

EL FERROL, 7. — L'incrociatore *Numancia* parte per Cadice, donde si recherà al Marocco.

LONDRA, 7. — I giornali pubblicano il seguente dispaccio da Tangeri.

Corre voce che l'incrociatore francese *Forbin* abbia ricevuto ordine di recarsi a Dat, che sarebbe minacciata dalle tribù dei Maims.

TANGERI, 7. (Ore 6.30 ant.) — Il semaforo di Capo Spartel ha segnalato il passaggio avvenuto la scorsa notte a ore 1.20 di tre navi da guerra della divisione francese del contrammiraglio Philibert.

Le navi giungeranno a Casablanca nelle prime ore del pomeriggio d'oggi.

A Tangeri regna calma. Il servizio delle ronde notturne è stato raddoppiato e viene fatto da capi truppa.

El Guebbas ha fatto disarmare i soldati della guarnigione provenienti dalle tribù dei dintorni di Casablanca ed ha ordinato ai posti di guardia situati nei dintorni di quella città di non fare passare gli europei.

BERLINO, 7. — Secondo informazioni ufficiali nel disastro ferroviario di Tremessen sono stati constatati finora otto morti, cinque feriti gravemente e cinque leggermente.

LONDRA, 7. — *Camera dei comuni.* — Richard, del partito del lavoro, chiede al ministro degli esteri se non si potrebbero informare le autorità russe che se esse non trattano meglio la popolazione, l'Inghilterra potrebbe ritenere non necessario concludere l'alleanza anglo-russa.

Runciman, in nome del ministro, risponde negativamente in conformità delle sue precedenti spiegazioni. Dice che gli affari interni della Russia non possono influire sui negoziati del Governo e che la questione di una alleanza anglo-russa non fu mai sollevata.

PARIGI, 7. — Il sottomarino *Castor*, mentre usciva dal bacino delle torpediniere nel porto di Rochefort, riportò un guasto nell'apparecchio di orientazione delle ali dell'elica.

La parte posteriore del sottomarino investì le porte del bacino e riportò una leggera avaria. Si aprì subito una falla d'acqua che fu otturata coi mezzi di bordo.

Il sottomarino rientrò in bacino per essere ispezionato e riparato.

LONDRA, 7. — *Camera dei lordi.* — Si approva in seconda lettura il *bill* relativo alle finanze.

TUNISI, 8. — Contrariamente alle informazioni di alcuni giornali, non si segnala alcuna agitazione in Tunisia. Gli indigeni sono rimasti completamente indifferenti alla notizia del bombardamento di Casablanca. Durante la giornata di ieri regnò la solita calma.

PARIGI, 8. — L'*Echo de Paris* dice che secondo un telegramma da Sidj-Bel-Abbes le truppe sceriffiane che si trovano a Marghika sono circondate dai ribelli e non hanno altra uscita che il mare.

Vi è fra esse una grande mortalità. I disertori sono numerosi.

PIETROBURGO, 8. — Notizie da Teheran recano che le forze turche che hanno passato recentemente la frontiera persiana procederebbero verso Urmia, devastando tutto sul loro passaggio.

Esse avrebbero bombardato il villaggio cristiano di Nevoa, distrutta la Chiesa, ucciso circa 90 persone e rapito dieci giovanette.

Ad Urmia regna panico. Numerosi profughi russi si sono rifugiati nel Consolato.

In seguito a questo stato di cose, il principe Firman è stato nominato governatore ed inviato in tutta fretta a Tabris.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio Romano

del 7 agosto 1907

Il barometro è ridotto allo zero	0°
L'altezza della stazione è di metri	50.60
Barometro a mezzodì	759 72.
Umidità relativa a mezzodì	29.
Vento a mezzodì	W.
Stato del cielo a mezzodì	sereno.
Termometro centigrado	massimo 32 7.
	minimo 19 1.
Pioggia in 24 ore	—

7 agosto 1907.

In Europa: pressione massima di 768 sul golfo di Guascogna, minima di 750 sulla Scandinavia meridionale.

In Italia nelle 24 ore: barometro poco disceso al nord, leggermente salito altrove; temperatura irregolarmente variata; temporali all'estremo nord.

Barometro: minimo a 761 al nord-est, massimo a 763 sul basso Tirreno.

Probabilità: cielo vario sull'alta Italia con qualche temporale sereno altrove; venti deboli o moderati tra nord e ponente.

BOLLETTINO METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 7 agosto 1907.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente nelle 24 ore Massima	Minima
Porto Maurizio	1/4 coperto	legg. mosso	27 8	20 8
Genova	1/4 coperto	legg. mosso	28 1	22 7
Spezia	sereno	calmo	30 0	18 8
Cuneo	3/4 coperto	—	31 6	21 1
Torino	3/4 coperto	—	28 7	21 0
Alessandria	1/2 coperto	—	33 0	19 9
Novara	coperto	—	34 5	20 0
Domodossola	3/4 coperto	—	31 2	18 0
Pavia	3/4 coperto	—	33 0	17 4
Milano	1/2 coperto	—	34 5	21 7
Como	—	—	—	—
Sondrio	3/4 coperto	—	27 5	18 8
Bergamo	coperto	—	30 5	23 0
Brescia	—	—	—	—
Cremona	1/2 coperto	—	33 4	22 3
Mantova	sereno	—	33 3	22 2
Verona	sereno	—	34 9	23 0
Belluno	3/4 coperto	—	29 6	19 0
Udine	1/4 coperto	—	30 8	20 2
Treviso	nebbioso	—	33 2	22 0
Venezia	nebbioso	calmo	30 2	23 4
Padova	sereno	—	30 3	21 9
Rovigo	1/4 coperto	—	34 3	22 0
Piacenza	1/4 coperto	—	31 6	21 1
Parma	nebbioso	—	34 4	20 4
Reggio Emilia	sereno	—	33 5	22 2
Modena	coperto	—	32 7	20 8
Ferrara	coperto	—	33 3	21 4
Bologna	1/4 coperto	—	34 3	23 3
Ravenna	sereno	—	30 4	19 8
Forlì	sereno	—	34 5	25 2
Pesaro	sereno	calmo	31 2	22 7
Ancona	3/4 coperto	calmo	33 2	26 0
Urbino	—	—	—	—
Macerata	1/2 coperto	—	36 2	27 0
Ascoli Piceno	sereno	—	35 5	23 0
Perugia	sereno	—	31 0	22 4
Camerino	sereno	—	33 3	25 0
Lucca	1/4 coperto	—	32 2	17 4
Pisa	sereno	—	32 9	15 9
Livorno	sereno	calmo	30 8	19 4
Firenze	sereno	—	35 3	18 7
Arezzo	sereno	—	36 2	19 0
Siena	sereno	—	34 3	18 7
Grosseto	1/4 coperto	—	34 2	18 2
Roma	sereno	—	34 5	19 1
Teramo	sereno	—	37 0	23 0
Chieti	sereno	—	31 0	25 5
Aquila	sereno	—	31 0	18 6
Agnone	sereno	—	33 1	22 8
Foggia	sereno	—	37 8	24 0
Bari	sereno	calmo	30 0	21 2
Lecce	sereno	—	31 3	21 8
Caserta	sereno	—	35 0	20 4
Napoli	sereno	calmo	30 1	22 2
Benevento	sereno	—	35 1	19 8
Avellino	sereno	—	30 5	16 2
Caggiano	sereno	—	31 0	20 9
Potenza	sereno	—	32 5	20 5
Cosenza	sereno	—	35 8	22 2
Tiriolo	sereno	—	28 3	18 1
Reggio Calabria	sereno	legg. mosso	30 0	23 0
Trapani	sereno	calmo	26 7	23 0
Palermo	sereno	calmo	33 6	18 2
Porto Empedocle	sereno	calmo	29 0	23 5
Caltanissetta	sereno	—	36 0	26 0
Messina	sereno	legg. mosso	31 1	24 2
Catania	sereno	calmo	34 0	23 3
Siracusa	sereno	mosso	28 2	23 4
Cagliari	sereno	calmo	30 0	20 2
Sassari	sereno	—	33 0	24 9

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. RAFFAELE TUMINO, *gerente responsabile*.